

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 2285/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa, per la campagna 1988/1989, un limite di intervento per i limoni in Spagna** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2286/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che prevede la concessione di un aiuto speciale per i semi di soia prodotti e trasformati in Portogallo** ..... 2
- Regolamento (CEE) n. 2287/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 3
- Regolamento (CEE) n. 2288/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 5
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2289/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sacchi e sacchetti del codice NC 3923 21 00 originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie prevista dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio** ..... 7
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2290/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle piastrelle e lastre da pavimentazione dei codici NC 6908 10 e 6908 90 originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio** ..... 8
- Regolamento (CEE) n. 2291/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79 ..... 9
- Regolamento (CEE) n. 2292/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità ..... 11

Prezzo : 10,50 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

★ Regolamento (CEE) n. 2293/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1640/88 .....	16
★ Regolamento (CEE) n. 2294/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1251/88 .....	22
★ Regolamento (CEE) n. 2295/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l'importo dell'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro .....	26
★ Regolamento (CEE) n. 2296/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo minimo da pagare ai produttori di uva sultanina, di uva secca di Corinto e di Moscatel non trasformate e l'importo dell'aiuto alla produzione per le dette uve .....	30
★ Regolamento (CEE) n. 2297/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989 il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi .....	32
★ Regolamento (CEE) n. 2298/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989 l'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi ed il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi .....	34
★ Regolamento (CEE) n. 2299/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciropate .....	36
★ Regolamento (CEE) n. 2300/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pere Williams e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pere Williams sciropate .....	38
★ Regolamento (CEE) n. 2301/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che limita, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, l'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo .....	40
★ Regolamento (CEE) n. 2302/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine .....	41
★ Regolamento (CEE) n. 2303/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo minimo all'importazione per le uve secche, nonché la tassa di compensazione applicabile qualora tale prezzo non sia rispettato .....	43
★ Regolamento (CEE) n. 2304/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1987/1988 in Francia e in Grecia .....	46
Regolamento (CEE) n. 2305/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, recante apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 50 000 t di sorgo detenuto dall'organismo di intervento spagnolo .....	63
★ Regolamento (CEE) n. 2306/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81 e dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86 nel settore dello zucchero .....	65

★ Regolamento (CEE) n. 2307/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/87 per quanto concerne la ripartizione del quantitativo di conserve di funghi coltivati da importare in esenzione dall'importo supplementare durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 .....	71
Regolamento (CEE) n. 2308/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana del 27 giugno al 3 luglio 1988	73
Regolamento (CEE) n. 2309/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo .....	75
Regolamento (CEE) n. 2310/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi .....	77
Regolamento (CEE) n. 2311/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate .....	79
Regolamento (CEE) n. 2312/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate .....	83
Regolamento (CEE) n. 2313/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1965/88 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina .....	88
Regolamento (CEE) n. 2314/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali .....	89
Regolamento (CEE) n. 2315/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	91
Regolamento (CEE) n. 2316/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero .....	93
Regolamento (CEE) n. 2317/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	95
★ Regolamento (CEE) n. 2318/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1988/1989 .....	97
★ Regolamento (CEE) n. 2319/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1988/1989 .....	99

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2285/88 DEL CONSIGLIO**

**del 19 luglio 1988**

**che fissa, per la campagna 1988/1989, un limite di intervento per i limoni in Spagna**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa per le pesche, i limoni e le arance le norme d'applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(3)</sup>, ha fissato un limite d'intervento per i limoni nella Comunità a dieci;

considerando che in Spagna sono state effettuate, a partire dalla campagna 1986/1987, operazioni di intervento per i limoni; che occorre quindi fissare un limite d'intervento per questo prodotto anche in Spagna;

considerando che, per fissare tale limite e determinare le conseguenze di un suo eventuale superamento, occorre applicare i criteri adottati per la Comunità a dieci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la campagna 1988/1989 è fissato un limite d'intervento per i limoni in Spagna nella misura del 15 % della produzione media — destinata ad essere consumata fresca — delle ultime cinque campagne per cui sono disponibili dati.

2. La Commissione determina il limite d'intervento di cui al paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

*Articolo 2*

Se i quantitativi di limoni conferiti all'intervento in Spagna durante una campagna di commercializzazione superano il limite stabilito all'articolo 1, i prezzi istituzionali fissati dalla Spagna a norma dell'articolo 135 dell'atto di adesione sono diminuiti, per la campagna di commercializzazione successiva, dell'1 % per ogni quantitativo di 4 300 tonnellate in eccedenza.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Y. POTTAKIS

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2286/88 DEL CONSIGLIO****del 19 luglio 1988****che prevede la concessione di un aiuto speciale per i semi di soia prodotti e trasformati in Portogallo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a causa soprattutto dei problemi specifici dell'agricoltura portoghese, da un lato, e dell'assenza di aiuto risultante dall'atto di adesione, dall'altro, l'inizio della coltivazione della soia incontra una serie di difficoltà; che è opportuno incoraggiare la produzione portoghese di semi di soia e prevedere la concessione di un aiuto speciale;

considerando che questo aiuto deve essere limitato al periodo di applicazione, in Portogallo, del regime di controllo di cui all'articolo 292 dell'atto di adesione e che, alla scadenza del suddetto periodo, sono applicabili le disposizioni comuni relative all'aiuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Fino al 31 dicembre 1990, i semi di soia prodotti e trasformati in Portogallo beneficiano di un aiuto speciale

pari alla differenza tra il prezzo d'obiettivo di detti semi in Portogallo e il prezzo dei semi di soia importati.

*Articolo 2*

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono quelle previste nel regolamento (CEE) n. 2329/85<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/87<sup>(2)</sup>. Modalità supplementari di applicazione sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88<sup>(4)</sup>.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Y. POTTAKIS

<sup>(1)</sup> GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(4)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2287/88 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1988

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1871/88 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 luglio 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento;

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 8.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	11,21	137,10
0712 90 19	11,21	137,10
1001 10 10	22,59	161,07 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 10 90	22,59	161,07 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 90 91	0,00	134,58
1001 90 99	0,00	134,58
1002 00 00	24,82	102,14 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	18,48	105,31
1003 00 90	18,48	105,31
1004 00 10	75,41	49,22
1004 00 90	75,41	49,22
1005 10 90	11,21	137,10 <sup>(3)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	11,21	137,10 <sup>(3)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	34,79	152,02 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	18,48	28,51
1008 20 00	18,48	58,16 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	18,48	0 <sup>(5)</sup>
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	18,48	0
1101 00 00	8,98	201,21
1102 10 00	47,75	155,99
1103 11 10	48,02	262,66
1103 11 90	9,70	217,31

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2288/88 DELLA COMMISSIONE**

**del 26 luglio 1988**

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1872/88 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 luglio 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 11.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	7	8	9	10
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	1,57
1001 10 90	0	0	0	1,57
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	7	8	9	10	11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2289/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sacchi e sacchetti del codice NC 3923 21 00 originari della Thailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie prevista dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16;

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 14 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 14 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i sacchi e sacchetti del codice NC 3923 21 00 il massimale individuale è fissato a 4 380 000 ECU; che in data 15 luglio 1988 l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Thailandia ha raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 30 luglio 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Thailandia:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0480	3923 21 00	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci: — di polimeri di etilene

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

COCKFIELD

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2290/88 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 1988**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle piastrelle e lastre da pavimentazione dei codici NC 6908 10 e 6908 90 originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16;

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 14 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 14 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per le piastrelle e lastre da pavimentazione dei codici della nomenclatura combinata 6908 10 e 6908 90 il massimale individuale è fissato a 3 650 000 ECU; che in data 15 luglio 1988 l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Brasile ha raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 30 luglio 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile;

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0710	6908 10 6908 90	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

COCKFIELD

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2291/88 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1988

**che modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 2374/79 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1456/88<sup>(4)</sup>, fissa taluni prezzi di vendita delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento prima del 1° gennaio 1988,

considerando che la situazione delle scorte d'intervento in Italia è tale che è opportuno agevolare lo smercio e fissare i prezzi di vendita per le carni bovine disossate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2374/79 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988.<sup>(3)</sup> GU n. L 272 del 30. 10. 1979, pag. 16.<sup>(4)</sup> GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —  
BIJLAGE — ANEXO

« ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —  
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Precios de venta expresados en ECU por tonelada <sup>(1)</sup> — Salgspriser i ECU/ton <sup>(1)</sup> — Verkaufspreise ausgedrückt in ECU/Tonne <sup>(1)</sup> — Τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε ECU ανά τόνο <sup>(1)</sup> — Selling prices expressed in ECU per tonne <sup>(1)</sup> — Prix de vente exprimés en Écus par tonne <sup>(1)</sup> — Prezzi di vendita espressi in ECU per tonnellata <sup>(1)</sup> — Verkoopprijzen uitgedrukt in Ecu per ton <sup>(1)</sup> — Preço de venda expresso em ECUs por tonelada <sup>(1)</sup>

FRANCE	<i>Catégorie A/ Catégorie C</i>
Filet	5 140
Faux filet	3 250
Tende de tranche	1 900
Tranche grasse	1 570
Rumpsteak	1 890
Bavette	1 810
Entrecôte	1 630
Boule de gîte	1 830
Gîte à la noix	1 830
Jarret	1 140
IRELAND	<i>Category C</i>
Insides	1 900
Outsides	1 570
Knuckles	1 830
Rumps	1 890
Forequarters	1 140
Briskets	1 000
Flank/plate	900
ITALIA	<i>Categoria A</i>
Filetto	5 140
Roastbeef	3 250
Scamone	1 890
Fesa esterna	1 900
Fesa interna	1 570
Noce	1 700
Girello	1 500
Geretto pesce	1 000
Collo sottospalla	1 000
Spalle geretto	1 000
Pancia	900
Petto	1 000

<sup>(1)</sup> Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.

<sup>(1)</sup> Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

<sup>(1)</sup> Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

<sup>(1)</sup> Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

<sup>(1)</sup> These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

<sup>(1)</sup> Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

<sup>(1)</sup> Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

<sup>(1)</sup> Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

<sup>(1)</sup> Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 2173/79.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2292/88 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1988

**relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di ingenti scorte in taluni Stati membri;

considerando che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni d'intervento all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87<sup>(4)</sup>; che è inoltre opportuno assoggettare la vendita di cui trattasi alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1641/88<sup>(6)</sup>, e alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87<sup>(8)</sup>, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio<sup>(9)</sup> dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati al di fuori del territorio dello Stato membro da cui detto organismo dipende, può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di detto Stato; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione<sup>(10)</sup> ha stabilito il metodo per calcolare i prezzi di vendita di questi prodotti; che, onde evitare

malintesi, occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano a questi prodotti tali e quali;

considerando che è opportuno derogare all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di detta norma crea in taluni Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Tra il 27 luglio e il 9 settembre 1988 sono messi in vendita, per essere trasformati nella Comunità, i seguenti quantitativi di prodotti del settore delle carni bovine:

- circa 1 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo e acquistate anteriormente al 1° ottobre 1986;
- circa 3 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco e acquistate anteriormente al 1° settembre 1986;
- circa 1 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° settembre 1987,
- circa 3 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° gennaio 1986;
- circa 1 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese e acquistate anteriormente al 1° ottobre 1987;
- circa 3 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° agosto 1987;
- circa 800 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1° luglio 1987;
- circa 2 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1° luglio 1987;
- circa 27 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese e acquistate anteriormente al 1° agosto 1986;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988.

<sup>(3)</sup> GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 42.

<sup>(7)</sup> GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

<sup>(8)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

<sup>(9)</sup> GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

- circa 1 550 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° novembre 1987;
- circa 1 400 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° agosto 1987;
- circa 400 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° settembre 1987;
- circa 1 340 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1° novembre 1987.

2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. I prezzi, le qualità e i quantitativi di tali carni sono specificati nell'allegato I.

4. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, (CEE) n. 569/88 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.

5. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non devono recare indicazione del magazzino o dei magazzini in cui i prodotti richiesti sono giacenti.

6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

#### *Articolo 2*

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77, la domanda d'acquisto:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro;

b) deve essere corredata:

- dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 dello stesso regolamento;
- dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso il mandatario presenta le domande dei richiedenti da lui rappresentati.

3. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

#### *Articolo 3*

La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 è fissata a:

- 60 ECU per 100 kg per i quarti anteriori non disossati,
- 100 ECU per 100 kg per le carni disossate.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

## ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio de venta (ECU/100 kg) (1) Salgspris (ECU/100 kg) (1) Verkaufspreise (ECU/100 kg) (1) Τιμές πώλησεως (ECU/100 kg) (1) Selling prices (ECU/100 kg) (1) Prix de vente (Écus/100 kg) (1) Prezzi di vendita (ECU/100 kg) (1) Verkoopprijzen (Ecu/100 kg) (1) Preço de venda (ECUs/100 kg) (1)
---	--	--	---

## a) Carne sin deshuesar — Ikke udbenet kød — Fleisch mit Knochen — Κρέας μη αποστεωμένο — Unboned beef — Viande avec os — Carni con osso — Vlees met been — Carne com osso

Bundesrepublik Deutschland	— <i>Vorderviertel</i> , stammend von : Kategorie A	3 000	90,00
España	— <i>Delanteros</i> , procedentes de : animales jóvenes machos	1 000	90,00
Ireland	— <i>Forequarters</i> , from : Steers 1 and 2 / Category C, class U, R, O	1 000	100,00
Italia	— <i>Quarti anteriori</i> provenienti da : Categoria A, classe U, R, O	3 500	80,00
United Kingdom	— <i>Forequarters</i> , from : Category C, class U, R, O	3 000	100,00
Nederland	— <i>Voorvoeten</i> , afkomstig van : Stieren 1e kwaliteit / categorie A, klasse R	1 500	100,00
France	— <i>Quartiers avant</i> , provenant de : catégories A et C, classes U, R, O	800	100,00

## b) Carne deshuesada (2) — Udbenet kød (2) — Fleisch ohne Knochen (2) — Αποστεωμένο κρέας (2) — Boned beef (2) — Viande désossée (2) — Carni senza osso (2) — Vlees zonder been (2) — Carne desossada (2)

France	— <i>Catégorie A / Catégorie C</i> : Bavette Jarret Caisse B Caisse C	500 500 500 500	235,00 145,00 130,00 125,00
Ireland	— <i>Category C</i> : Plates and flanks Briskets	1 000 400	120,00 135,00
Nederland	— <i>Afkomstig van categorie A, klasse R</i> : Borst	27	110,00
United Kingdom	— <i>From steers / Category C, class U, R, O</i> : Clod and sticking Hindquarter skirt Shins and shanks Thin flanks Flanks (Plate) Briskets Striploin flank	100 250 200 500 200 300 80	190,00 100,00 140,00 120,00 120,00 135,00 140,00
Danmark	— <i>Kategori A / Kategori C</i> : Bryst og slag Skank og muskel Øvrigt kød af forfjerdinger	900 40 400	135,00 150,00 200,00
Italia	— <i>Categoria A</i> : Collo sottospalla Spalla geretto Pancia Petto	120 115 100 55	130,00 130,00 110,00 125,00



- (1) En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención, estos precios se ajustarán de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.
- (1) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.
- (1) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.
- (1) Σε περίπτωση που η αποθεματοποίηση των προϊόντων αυτών πραγματοποιείται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.
- (1) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.
- (1) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.
- (1) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.
- (1) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (1) No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 1805/77.
- (2) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.
- (2) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- (2) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (2) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- (2) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (2) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
- (2) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (2) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
- (2) Estes preços aplicam-se a peso líquido conforme o disposto no n° 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) n° 2173/79.
-

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II —  
ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —  
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως —  
Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention —  
Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços  
dos organismos de intervenção**

- DANMARK:** Direktoratet for Markedsordningerne  
EF-Direktoratet  
Frederiksborggade 18  
1360 København K  
Tlf. (01) 92 70 00, telex 151 37 DK
- BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND:** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)  
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)  
Postfach 180 107 — Adickesallee 40  
6000 Frankfurt am Main 18  
Tel. (069) 1 56 40 App. 772/773, Telex: 04 11 56
- ESPAÑA:** Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)  
c/ Beneficencia, 8  
28003 Madrid  
Tel. 222 29 61  
Télex 23427, SENPA E
- FRANCE:** OFIVAL  
Tour Montparnasse  
33, avenue du Maine  
75755 Paris Cedex 15  
Tél. 4538 84 00, télex 26 06 43
- IRELAND:** Department of Agriculture  
Agriculture House  
Kildare Street  
Dublin 2  
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78  
Telex 4280 and 5118
- ITALIA:** Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)  
via Palestro 81  
I-00100 Roma  
Tel. 49 57 283 — 49 59 261  
Telex 61 30 03
- NEDERLAND:** Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau  
Ministerie van Landbouw en Visserij  
Postbus 960  
6430 AZ Hoensbroek  
Tel. (045) 23 83 83  
Telex 56396
- UNITED KINGDOM:** Intervention Board for Agricultural Produce  
Fountain House  
2 Queens Walk  
Reading RG1 7QW  
Berks.  
Tel. (0734) 58 36 26  
Telex 848 302

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2293/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1640/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87<sup>(4)</sup>, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di considerevoli scorte di carni disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzino di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi; che occorre mettere in vendita tali carni in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85<sup>(5)</sup> della Commissione, fatte salve alcune disposizioni derogative adottate nel caso in cui le carni in oggetto siano immagazzinate in un altro Stato membro;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87<sup>(7)</sup>;

considerando che a garanzia dell'esportatore delle carni vendute è necessario prevedere la costituzione della

cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che è opportuno precisare che, visti i prezzi fissati nell'ambito della presente vendita per consentire lo smercio di determinati pezzi, l'esportazione di tali pezzi non dà diritto al pagamento delle restituzioni fissate periodicamente nel settore delle carni bovine; che è opportuno altresì, per questa stessa ragione, rendere applicabile il codice addizionale n. 7034 di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1852/88 della Commissione, del 1° luglio 1988, che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo, nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2184/88<sup>(9)</sup>;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/87 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari<sup>(10)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1866/86<sup>(11)</sup>, prevede che gli importi compensativi monetari possono essere fissati in anticipo solo se è prefissata anche la restituzione all'esportazione; che l'assenza di restituzioni per i prezzi di cui sopra rende impossibile il rispetto di tale requisito; che tuttavia, per ragioni di equità, è necessario derogare a tale requisito per consentire la fissazione anticipata degli importi compensativi per i pezzi di cui trattasi;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione<sup>(12)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1641/88<sup>(13)</sup>; che tuttavia l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1640/88 della Commissione<sup>(14)</sup> deve essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988.

<sup>(3)</sup> GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

<sup>(7)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

<sup>(8)</sup> GU n. L 167 dell'1. 7. 1988, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 196 del 25. 7. 1988, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

<sup>(11)</sup> GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 27.

<sup>(12)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

<sup>(13)</sup> GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 42.

<sup>(14)</sup> GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 36.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

### Articolo 1

1. Si procede alla vendita di una parte delle scorte di carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, italiano, francese, irlandese e del Regno Unito.

Le carni sono destinate ad essere esportate.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85. Tuttavia, in deroga al disposto del paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2824/85, può essere autorizzato il riconfezionamento anche delle carni immagazzinate fuori dello Stato membro in cui ha sede l'organismo di intervento che le detiene.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (1).

2. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

3. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 27 luglio 1988.

4. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

### Articolo 2

1. Il termine di due mesi per la presa in consegna di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è sostituito dal termine di tre mesi.

2. L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro sei mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

### Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 10 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a :

— 450 ECU/100 kg per le carni di cui ai punti 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a), 4, lettera a) e 5, lettera a) dell'allegato I;

— 350 ECU/100 kg per le carni di cui ai punti 1, lettera b), 2, lettera b), 3, lettera b), 4, lettera b) e 5, lettera b) dell'allegato I.

### Articolo 4

Per quanto riguarda le carni di cui ai punti 1, lettera b), 2, lettera b), 3, lettera b), 4, lettera b) e 5, lettera b) dell'allegato I vendute in virtù del presente regolamento :

- a) non è concessa alcuna restituzione all'esportazione;
- b) si applica il codice addizionale n. 7034 di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3938/87, e
- c) in deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85, l'importo compensativo monetario può essere fissato in anticipo.

Qualora ci si avvalga della possibilità di cui alla lettera c) :

- la domanda di fissazione anticipata deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di titolo di esportazione,
- la domanda di fissazione anticipata deve essere corredata del relativo contratto di vendita,
- il titolo di esportazione può essere utilizzato solo per carni di intervento,
- nella casella 18 a) del titolo di esportazione figura una delle seguenti diciture in una delle lingue della Comunità :

— Válido únicamente para carnes de intervención vendidas con arreglo al Reglamento (CEE) n° 2293/88

— Kun gyldig for interventionskød solgt i henhold til forordning (EØF) nr. 2293/88

— Nur gültig für Interventionsfleisch — Verkauf gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2293/88

— Ισχύει μόνο για τα κρέατα παρέμβασης που πωλούνται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2293/88

— Valid only for intervention meat sold under Regulation (EEC) No 2293/88

— Seulement valable pour les viandes d'intervention vendues sous règlement (CEE) n° 2293/88

— Valido esclusivamente per carni di intervento vendute a norma del regolamento (CEE) n. 2293/88

— Uitsluitend geldig voor vlees uit de interventievoorraden dat wordt verkocht in het kader van Verordening (EEG) nr. 2293/88

— Apenas válido para carne de intervenção vendida nos termos do Regulamento (CEE) n° 2293/88.

### Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 569/88 è modificato come segue :

Nell'allegato, parte I « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto 33 e la relativa nota in calce :

(1) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

« 33. Regolamento (CEE) n. 2293/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione <sup>(33)</sup>

<sup>(33)</sup> GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 16. »

*Articolo 6*

Il regolamento (CEE) n. 1640/88 è abrogato.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —  
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Precio mínimo expresado en ECU por tonelada <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> — Mindestpreise in ECU/ton <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> — Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> — Ελάχιστες τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε ECU ανά τόνο <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> — Minimum prices expressed in ECU per tonne <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> — Prix minimaux exprimés en Écus par tonne <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> — Prezzi minimi espressi in ECU per tonnellata <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> — Minimumprijzen uitgedrukt in Ecu per ton <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> — Preço mínimo expresso em ECUs por tonelada <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

## 1. DANMARK

a) Mørbrad med bimørbrad	6 000
Filet med entrecôte og tyndsteg	2 500
Inderlår med kappe	2 275
Tykstegsfilet med kappe	2 275
Klump med kappe	2 275
Yderlår med lårtunge	2 275
b) Bryst og slag	750
Øvrigt kød af forfjerdinger	1 100
Skank og muskel sammenhængende	1 000

## 2. FRANCE

a) Filet	5 500
Faux filet	2 500
Tende de tranche	2 400
Tranche grasse	2 400
Rumpsteak	2 275
Entrecôte	2 275
Gîte à la noix	2 400
b) Caisse B	750
Jarret	1 000
Caisse C	750
Boule de macreuse	1 000
Caisse A	1 100
Bavette	1 000
Boule de gîte	1 000

## 3. IRELAND

a) Filets	6 650
Striploins	2 900
Insides	2 400
Outsides	2 400
Knuckles	2 400
Rumps	2 400
Cube rolls	2 500
b) Shins and shanks	1 000
Shanks	1 000
Shins	1 000
Plates and flanks	750
Forequarters	1 100
Flanks	750
Plates	750
Briskets	1 000
Shanks and/or shins	1 000
Flanks and/or plates	750

## 4. ITALIA

a) Filetto	5 700
Roastbeef	2 700
Scamone	2 175
Fesa esterna	2 175
Fesa interna	2 175
Noce	2 175
Girello	2 175
b) Geretto pesce	950
Collo sottospalla	1 000
Spalle geretto	950
Pancira	750
Petto	950

## 5. UNITED KINGDOM

a) Filets	5 500
Striploins	2 800
Topsides	2 400
Silversides	2 400
Thick flanks	2 400
Rumps	2 400
b) Hindquarter skirts	1 000
Shins and shanks	1 000
Clod and sticking	1 000
Ponies	1 100
Pony parts	1 000
Striploin flank-edge	750
Thin flanks	750
Forequarter flanks	750
Briskets	1 000
Foreribs	1 000

<sup>(1)</sup> En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención poseedor, estos precios se ajustarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.

<sup>(2)</sup> I tilfælde, hvor varerne er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

<sup>(3)</sup> Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

<sup>(4)</sup> Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αποθεματοποιημένα εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

<sup>(5)</sup> In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.

<sup>(6)</sup> Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

<sup>(7)</sup> Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

- (1) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft resorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (1) No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n.º 1805/77.
- (2) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n.º 2173/79.
- (2) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- (2) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (2) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- (2) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (2) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n.º 2173/79.
- (2) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (2) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
- (2) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no Regulamento (CEE) n.º 2173/79.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —  
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —  
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρέμβασης — Addresses  
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli  
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de  
intervenção**

- DANMARK:** Direktoratet for Markedsordningerne  
EF-Direktoratet  
Frederiksborggade 18  
1360 København K  
Tlf. (01) 92 70 00, telex 15137 DK
- ITALIA:** Azienda di Stato per gli interventi nel  
mercato agricolo (AIMA)  
via Palestro 81, Roma  
Tel. 495 72 83 — 495 92 61  
Telex 613003
- FRANCE:** OFIVAL  
Tour Montparnasse  
33, avenue du Maine  
75755 Paris Cedex 15  
Tél. 45 38 84 00, télex 260643
- IRELAND:** Department of Agriculture  
Agriculture House  
Kildare Street  
Dublin 2  
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78  
Telex 4280 and 5118
- UNITED KINGDOM:** Intervention Board for Agricultural Produce  
Fountain House  
2 Queens Walk  
Reading RG1 7QW  
Berkshire  
Tel. (0734) 58 36 26  
Telex 848302
-



## REGOLAMENTO (CEE) N. 2294/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1251/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87<sup>(4)</sup>, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che taluni organismi d'intervento detengono scorte di carni bovine non disossate; che occorre evitare, a motivo dei costi elevati, un'estensione del periodo di magazzinaggio; che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che tale vendita deve essere effettuata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 569/88 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2293/88<sup>(6)</sup> e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87<sup>(8)</sup>, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1251/88 della Commissione<sup>(9)</sup> dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

*Articolo 1*

1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:

- circa 1 100 t di carni non disossate dall'organismo d'intervento belga ed acquistate anteriormente al 1° giugno 1986;
- circa 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco ed acquistate anteriormente al 1° giugno 1986;
- circa 1 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese ed acquistate anteriormente al 1° ottobre 1986;
- circa 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito ed acquistate anteriormente al 1° novembre 1986;
- circa 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese ed acquistate anteriormente al 1° novembre 1986.

2. Sono messi in vendita circa 1 500 t di quarti posteriori detenuti dall'organismo d'intervento italiano ed acquistati a titolo dei regolamenti (CEE) n. 2964/86 della Commissione<sup>(10)</sup> e (CEE) n. 1294/87 della Commissione<sup>(11)</sup>, destinati ad essere disossati e trasformati in Italia.

I quarti posteriori devono essere disossati entro trenta giorni a decorrere dalla data di presa in consegna, sotto il controllo dell'organismo italiano competente e in un impianto di sezionamento riconosciuto da quest'ultimo.

3. Gli organismi d'intervento di cui ai paragrafi 1 e 2 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

4. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 569/78 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.

5. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato 1.

6. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 27 luglio 1988.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988.

<sup>(3)</sup> GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

<sup>(6)</sup> Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(7)</sup> GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

<sup>(8)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

<sup>(9)</sup> GU n. L 119 del 7. 5. 1988, pag. 11.

<sup>(10)</sup> GU n. L 276 del 27. 9. 1986, pag. 12.

<sup>(11)</sup> GU n. L 121 del 9. 5. 1987, pag. 28.

7. Gli interessati possono informare sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

#### Articolo 2

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77 l'offerta o, eventualmente, la domanda d'acquisto:

a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro;

b) deve essere corredata:

— dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77,

— dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso, il mandatario presenta le offerte o, eventualmente, le domande dei richiedenti da lui rappresentati.

3. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consente di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

#### Articolo 3

Il termine di due mesi per la presa in consegna di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è sostituito dal termine di un mese.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

#### Articolo 4

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 5 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissata a:

— 100 ECU per 100 kg per i quarti posteriori di cui all'articolo 1, paragrafo 1,

— 200 ECU per 100 kg per i quarti posteriori di cui all'articolo 1, paragrafo 2,

destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77.

Per quanto concerne la cauzione di cui al secondo trattino del primo comma, il disossamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, fa parte dell'esigenza principale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione.

#### Articolo 5

Ai fini del presente regolamento, 100 kg di quarti posteriori non disossati corrispondono a 64 kg di carne disossata, previa rimozione del filetto e del controfiletto.

#### Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1251/88 è abrogato.

#### Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

## ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio mínimo expresado en ECU por tonelada <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Mindstepriser i ECU/ton <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Ελάχιστες τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε ECU ανά τόνο <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Minimum prices expressed in ECU per tonne <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Prix minimaux exprimés en Écus par tonne <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Prezzi minimi espressi in ECU per tonnellata <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Minimumprijzen uitgedrukt in Ecu per ton <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Preço mínimo expresso em ECUs por tonelada <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
Belgique/België	— <i>Quartiers arrière provenant des:</i> — <i>Achtervoeten afkomstig van:</i> Catégorie A / categorie A	1 100	1 600,0
Nederland	— <i>Achtervoeten afkomstig van:</i> Categorie A	1 000	1 600,0
United Kingdom	— <i>Hindquarters from:</i> Steers / Category C	2 000	1 600,0
Bundesrepublik Deutschland	— <i>Hinterviertel:</i> Kategorie A	2 000	1 600,0
Ireland	— <i>Hindquarters from:</i> Steers / Category C	2 000	1 600,0
Italia	— <i>Quarti posteriori provenienti dai:</i> Vitelloni	1 500	1 600,0

<sup>(1)</sup> En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención poseedor, estos precios se ajustarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.

<sup>(1)</sup> I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

<sup>(1)</sup> Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

<sup>(1)</sup> Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αποθεματοποιημένα εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάρχει ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

<sup>(1)</sup> In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.

<sup>(1)</sup> Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

<sup>(1)</sup> Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

<sup>(1)</sup> Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

<sup>(1)</sup> No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 1805/77.

<sup>(2)</sup> Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.

<sup>(2)</sup> Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

<sup>(2)</sup> Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

<sup>(2)</sup> Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

<sup>(2)</sup> These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

<sup>(2)</sup> Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

<sup>(2)</sup> Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

<sup>(2)</sup> Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

<sup>(2)</sup> Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no n° 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) n° 2173/79.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —  
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —  
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses  
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli  
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de  
intervenção**

**BELGIQUE/BELGIË:** Office belge de l'économie et de l'agriculture  
rue de Trèves 82  
1040-Bruxelles  
Tél. 02/230 17 40, télex 24076 OBEA BRU B

Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw  
Trierstraat 82  
1040-Brussel

**BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND:** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)  
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)  
Postfach 180 107, Adickesallee 40  
6000 Frankfurt am Main 18  
Tel. (069) 1 56 40 App. 772/773 Telex: 041156

**IRELAND:** Department of Agriculture  
Agriculture House  
Kildare Street  
Dublin 2  
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78  
Telex 4280 and 5118

**NEDERLAND:** Voedselvoorzienings- en verkoopbureau  
Ministerie van Landbouw en Visserij  
Postbus 960  
6430 AZ Hoensbroek  
Tel. (045) 23 83 83  
Telex: 56396

**UNITED KINGDOM:** Intervention Board for Agricultural Produce  
Fountain House  
2 Queens Walk  
Reading RG1 7QW  
Berkshire  
Tel. (0734) 58 36 26  
Telex 848302

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2295/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l'importo dell'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2243/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione concesso per i prodotti trasformati a base di pomodoro<sup>(3)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati<sup>(4)</sup>, contiene disposizioni per quanto concerne i metodi di determinazione dell'aiuto alla produzione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofruttili, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, adeguato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori, del prezzo praticato nei paesi terzi e, se necessario, dei costi di trasformazione valutati su base forfettaria; che, per i concentrati di pomodoro, i pomodori interi pelati in conserva e i succhi di pomodoro, il volume delle importazioni rende non rappresentativo il prezzo praticato nei paesi terzi; che l'aiuto alla produzione per tali prodotti deve essere calcolato facendo riferimento a un prezzo basato sul prezzo di mercato comunitario;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2246/88<sup>(6)</sup>, fissa per ciascuna

campagna, come limite di garanzia, un quantitativo di prodotti trasformati a base di pomodoro corrispondente a 4 700 000 t di pomodori freschi; che, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, la produzione comunitaria calcolata conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del suddetto regolamento non eccede il limite di garanzia e la produzione di ciascun gruppo di prodotti trasformati a base di pomodoro non è superiore al quantitativo specificato all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del suddetto regolamento;

considerando che il prezzo minimo da pagare ai produttori in Spagna e in Portogallo e l'aiuto alla produzione per i prodotti ottenuti devono essere determinati in conformità degli articoli 118 e 304 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che il periodo rappresentativo per la determinazione del prezzo minimo dei pomodori destinati a taluni impieghi è stabilito dal regolamento (CEE) n. 461/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, recante disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo<sup>(7)</sup>; che, in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 del suddetto regolamento, i pomodori interi pelati in conserva e i pomodori interi pelati congelati ottenuti da pomodori della varietà San Marzano coltivati in Portogallo non beneficiano dell'aiuto alla produzione durante il periodo di transizione;

considerando che, a norma dell'articolo 118, paragrafo 3, lettera b) e dell'articolo 304, paragrafo 3, lettera b) dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la concessione dell'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro è limitata a quantitativi specifici; che, per garantire un'equa assegnazione della materia prima a ciascuna delle regioni comunitarie di produzione, è necessario disporre che i pomodori coltivati in una regione specifica possano beneficiare dell'aiuto alla produzione soltanto se vengono trasformati in detta regione;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1988/1989:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori dei prodotti elencati nell'allegato I, e

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988.

<sup>(3)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988.

<sup>(4)</sup> GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19.

<sup>(6)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988.

<sup>(7)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile ai prodotti elencati nell'allegato II,

figurano nei suddetti allegati.

*Articolo 2*

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che procede al pagamento

dell'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

## ALLEGATO I

## Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto	.ECU/100 kg netti franco produttore per prodotti coltivati in :		
	Spagna	Portogallo	altri Stati membri
Pomodori destinati alla produzione di :			
a) concentrati di pomodoro	6,417	6,711	8,911
b) pomodori interi pelati in conserva o pomodori interi pelati congelati :			
— della varietà San Marzano,	9,972	—	14,752
— della varietà Roma o di varietà simili	8,552	7,755	11,349
c) pomodori non interi pelati in conserva e pomodori non interi pelati congelati	7,320	6,564	8,911
d) fiocchi di pomodoro	8,552	7,755	11,349
e) succo di pomodoro	6,417	6,711	8,911

## ALLEGATO II

## Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore per prodotti coltivati in :		
	Spagna (1)	Portogallo (1)	altri Stati membri (2)
1. Concentrati di pomodoro	17,943	19,684	32,698
2. Pomodori interi pelati in conserva :			
a) della varietà San Marzano	5,258	—	11,672
b) della varietà Roma o di varietà simili	4,344	3,212	8,316
3. Pomodori interi pelati congelati :			
a) della varietà San Marzano	5,258	—	11,672
b) della varietà Roma o di varietà simili	4,344	3,212	8,316
4. Pomodori non interi pelati in conserva	2,824	2,088	5,405
5. Pomodori non interi pelati congelati	2,824	2,088	5,405
6. Fiocchi di pomodoro	59,707	65,500	108,806
7. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco, in peso, pari o superiore al 7 % ma infe- riore al 12 % :			
a) pari o superiore al 7 %, ma inferiore all'8 %	4,640	5,091	8,456
b) pari o superiore all'8 %, ma inferiore al 10 %	5,568	6,109	10,147
c) pari o superiore al 10 %	6,806	7,466	12,403
8. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco, in peso, inferiore al 7 % :			
a) pari o superiore al 5 %	3,712	4,073	6,765
b) pari o superiore al 4,5 % ma inferiore al 5 %	2,939	3,224	5,356

(1) Gli importi indicati in questa colonna sono applicabili soltanto se i prodotti sono trasformati in Spagna, o rispettivamente, in Portogallo. Se i prodotti sono trasformati altrove, l'aiuto alla produzione non viene concesso.

(2) Gli importi indicati in questa colonna sono applicabili soltanto se i prodotti sono trasformati in uno Stato membro diverso dalla Spagna o dal Portogallo. Se i prodotti sono trasformati in Spagna o in Portogallo, l'aiuto alla produzione non viene concesso.



## REGOLAMENTO (CEE) N. 2296/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo minimo da pagare ai produttori di uva sultanina, di uva secca di Corinto e di Moscatel non trasformate e l'importo dell'aiuto alla produzione per le dette uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati<sup>(3)</sup>, contiene disposizioni per quanto concerne i metodi di determinazione dell'aiuto alla produzione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base in primo luogo, del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, in secondo luogo, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofruttili, e in terzo luogo della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, modificato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori, del prezzo praticato nei paesi terzi e, se necessario dei costi di trasformazione valutati su base forfettaria; che, a norma dell'articolo 9 dello stesso regolamento, alle uve secche è applicato un prezzo minimo all'importazione; che il prezzo praticato dai paesi terzi deve essere sostituito da detto prezzo;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare ai produttori di uva sultanina e di uva secca di Corinto

non trasformate è maggiorato ogni mese, per un determinato periodo della campagna di commercializzazione, di un importo corrispondente ai costi di magazzinaggio; che, in sede di fissazione di tale importo, occorre tener conto delle spese tecniche di magazzinaggio e delle spese per interessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1988/1989:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di uva sultanina non trasformata di categoria 4, e
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile all'uva sultanina trasformata di categoria 4,

sono quelli che figurano nell'allegato.

*Articolo 2*

Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, l'importo da aggiungere al prezzo minimo delle uve secche non trasformate il primo giorno di ogni mese dal 1° novembre al 1° agosto è fissato a 1,546 ECU per 100 kg netti di uva sultanina di categoria 4.

Per le altre categorie di uva sultanina, per l'uva secca di Corinto e di Moscatel, l'importo è moltiplicato per il coefficiente applicabile al prezzo minimo che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2347/84 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2399/85<sup>(5)</sup>.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988.

<sup>(3)</sup> GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU n. L 219 del 16. 8. 1984, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 208 del 31. 7. 1985, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

**ALLEGATO**

**Prezzo minimo da pagare ai produttori**

Prodotto	ECU / 100 kg franco produttore
Uva sultanina non trasformata della categoria 4	133,170

**Aiuto alla produzione**

Prodotto	ECU / 100 kg netti
Uva sultanina di categoria 4	74,647

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2297/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989 il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati<sup>(3)</sup>, contiene disposizioni per quanto concerne i metodi di determinazione dell'aiuto alla produzione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofruttili, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, modificato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori, del prezzo praticato nei paesi terzi e, se necessario, dei costi di trasformazione valutati su base forfettaria;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati è maggiorato ogni mese, per un determinato periodo della campagna di commercializzazione, di un importo corrispondente ai costi di magazzinaggio; che, in sede di fissazione di tale importo, occorre tener conto delle spese tecniche di magazzinaggio e delle spese per interessi;

considerando che il prezzo minimo da pagare ai produttori in Spagna e in Portogallo e l'aiuto alla produzione per i prodotti ottenuti devono essere determinati in conformità degli articoli 118 e 304 dell'atto di adesione; che il

periodo rappresentativo per la determinazione del prezzo minimo è stabilito dal regolamento (CEE) n. 461/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, recante disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo<sup>(4)</sup>; che, in conseguenza dell'applicazione delle suddette disposizioni, il prezzo minimo e l'aiuto da fissare per la Spagna e per il Portogallo sono uguali a quelli da fissare per gli altri Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1988/1989:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati di categoria C, e
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile ai fichi secchi di categoria C,

sono quelli stabiliti in allegato.

*Articolo 2*

L'importo da aggiungere al prezzo minimo dei fichi secchi non trasformati il primo giorno di ogni mese da settembre a giugno è fissato a 0,843 ECU per 100 kg netti di prodotto di categoria C.

Per le altre categorie, l'importo è moltiplicato per il coefficiente applicabile al prezzo minimo che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1709/84 della Commissione<sup>(5)</sup>.

*Articolo 3*

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che procede al pagamento dell'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988.

<sup>(3)</sup> GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU n. L 162 del 20. 6. 1984, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

**ALLEGATO**

**Prezzo minimo da pagare ai produttori**

Prodotto	ECU/100 kg franco produttore
Fichi secchi non trasformati di categoria C	67,650

**Aiuto alla produzione**

Prodotto	ECU/100 kg netti
Fichi secchi di categoria C	32,665

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2298/88 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 1988****che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989 l'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi ed il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 525/77, il prezzo minimo da pagare al produttore è determinato sulla base del prezzo minimo applicabile durante la campagna di commercializzazione precedente e dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli ;

considerando che l'articolo 5 del suddetto regolamento stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione ; che occorre, in particolare, tener conto dell'aiuto fissato per la campagna di commercializzazione precedente, adeguato per tener conto dell'evoluzione del prezzo minimo pagato ai produttori, del prezzo dei paesi terzi e, se necessario, dell'evoluzione dei costi di trasformazione valutati forfettariamente ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 :

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 525/77 da pagare ai produttori di ananassi, e
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del suddetto regolamento per le conserve di ananassi,

sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.

*ALLEGATO***Prezzo minimo da pagare ai produttori**

Prodotto	ECU / 100 kg netti, franco produttore
Ananassi destinati alla fabbricazione di conserve di ananassi	31,640

**Aiuto alla produzione**

Prodotto	ECU / 100 kg netti
Conserve di ananassi	94,040

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2299/88 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1988

**che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati<sup>(3)</sup>, contiene disposizioni per quanto concerne i metodi di determinazione dell'aiuto alla produzione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofruttili, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto per la campagna precedente, adeguato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori, del prezzo praticato nei paesi terzi e, se necessario, dei costi di trasformazione valutati su base forfettaria; che, dato il volume delle importazioni, il prezzo praticato nei paesi terzi non può considerarsi rappresentativo; che l'aiuto alla produzione dev'essere calcolato con riferimento ad un prezzo basato sul prezzo del mercato comunitario;

considerando che il prezzo minimo da pagare ai produttori in Spagna e in Portogallo è l'aiuto alla produzione per i prodotti ottenuti devono essere determinati in conformità degli articoli 118 e 304 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che il periodo rappresentativo per la determinazione del prezzo minimo è stabilito dal regolamento (CEE) n. 461/86 del Consiglio, del 25

febbraio 1986, recante disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo<sup>(4)</sup>; che, in conseguenza dell'applicazione di tali disposizioni, il prezzo minimo e l'aiuto da fissare per il Portogallo sono uguali a quelli da fissare per gli altri Stati membri, esclusa la Spagna;

considerando che, a norma dell'articolo 118, paragrafo 6 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, per le pesche sciroppate, durante le prime quattro campagne successive all'adesione, la concessione dell'aiuto comunitario in Spagna è limitata ad un quantitativo di 80 000 t, peso netto, di prodotto finito; che, per garantire un'equa assegnazione della materia prima a ciascuna delle regioni comunitarie di produzione, è necessario disporre che le pesche coltivate in una regione specifica possano beneficiare dell'aiuto alla produzione soltanto se vengono trasformate in detta regione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1988/1989:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di pesche e
  - b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile alle pesche sciroppate,
- sono quelli stabiliti in allegato.

*Articolo 2*

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che procede al pagamento dell'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988.<sup>(3)</sup> GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.<sup>(4)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

**ALLEGATO**

**Prezzo minimo da pagare ai produttori**

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore per prodotti coltivati in	
	Spagna	altri Stati membri
Pesche destinate alla produzione di pesche sciroppate	25,985	28,781

**Aiuto alla produzione**

Prodotto	ECU/100 kg netti per prodotti ottenuti da materie prime raccolte in	
	Spagna <sup>(1)</sup>	altri Stati membri <sup>(2)</sup>
Pesche sciroppate	11,874	14,371

<sup>(1)</sup> L'importo indicato in questa colonna è applicabile soltanto se il prodotto è trasformato in Spagna. Se il prodotto è trasformato altrove, l'aiuto alla produzione non viene concesso.

<sup>(2)</sup> L'importo indicato in questa colonna è applicabile soltanto se il prodotto è trasformato in uno Stato membro, esclusa la Spagna. Se il prodotto è trasformato in Spagna, l'aiuto alla produzione non viene concesso.



## REGOLAMENTO (CEE) N. 2300/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pere Williams e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pere Williams sciroppate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati<sup>(3)</sup>, reca disposizioni in ordine ai metodi che consentono di determinare l'aiuto alla produzione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna di commercializzazione precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli, della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni;

considerando che il prezzo minimo da pagare ai produttori in Spagna e in Portogallo e l'aiuto alla produzione per i prodotti ottenuti devono essere determinati in conformità degli articoli 118 e 304 dell'atto di adesione; che il periodo rappresentativo per la determinazione del prezzo minimo è stabilito dal regolamento (CEE) n. 461/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, recante disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo<sup>(4)</sup>;

considerando che l'articolo 5 del suddetto regolamento stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto

alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, modificato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori, del prezzo praticato nei paesi terzi e, se necessario, dei costi di trasformazione valutati su base forfettaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1988/1989:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di pere Williams, e
  - b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile alle pere Williams sciroppate,
- sono quelli che figurano nell'allegato.

*Articolo 2*

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che procede al pagamento dell'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988.

<sup>(3)</sup> GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

**ALLEGATO****Prezzo minimo da pagare ai produttori**

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore per prodotti coltivati in :		
	Spagna	Portogallo	altri Stati membri
Pere Williams destinate alla produzione di pere sciroppate	20,946	20,527	30,215

**Aiuto alla produzione**

Prodotto	ECU/100 kg netti per prodotti ottenuti da materie prime raccolte in :		
	Spagna	Portogallo	altri Stati membri
Pere Williams sciroppate	9,783	9,352	19,303

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2301/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

che limita, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, l'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 991/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 485/86<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 991/84 ha fissato a 102 305 t i quantitativi di pere Williams conservate allo sciroppo che possono beneficiare dell'aiuto; che occorre stabilire le disposizioni che disciplinano la distribuzione di tali quantitativi globali tra le varie imprese di trasformazione;

considerando che, a tale scopo, è necessario assumere come base i dati relativi ai quantitativi totali prodotti negli ultimi tre anni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1989 l'aiuto alla produzione per ciascuna impresa di trasformazione è limitato, per le pere Williams conservate allo sciroppo, a 99,93 %.

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 si applica, per le imprese che hanno iniziato la loro produzione prima della campagna di commercializzazione 1986/1987 ad un terzo del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988.

Per le imprese che hanno iniziato la loro produzione durante la campagna di commercializzazione:

- a) 1986/1987 la percentuale si applica alla metà del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988,
- b) 1987/1988, la percentuale si applica al peso netto del quantitativo totale prodotto in tale anno.

Ai fini del presente paragrafo, per quantitativo totale prodotto s'intende il quantitativo di pere Williams conservate allo sciroppo prodotto che è stato comunicato all'autorità competente e da quest'ultima approvato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988.

<sup>(3)</sup> GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2302/88 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1988

**che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati<sup>(3)</sup>, contiene disposizioni per quanto concerne i metodi di determinazione dell'aiuto alla produzione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofruttili, della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni;

considerando che l'articolo 5 del suddetto regolamento stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, modificato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori, del prezzo praticato nei paesi terzi e, se necessario, dei costi di trasformazione valutati su base forfettaria;

considerando che il prezzo minimo da pagare ai produttori in Spagna e l'aiuto alla produzione per i prodotti ottenuti devono essere determinati in conformità dell'articolo 118 dell'atto di adesione; che il periodo rappresentativo

per la determinazione del prezzo minimo è stabilito dal regolamento (CEE) n. 461/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, recante disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofruttili trasformati, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo<sup>(4)</sup>; che, in conseguenza del disposto dell'articolo 1, paragrafo 2 del suddetto regolamento, le prugne secche ottenute da susine da innesto essiccate prodotte in Portogallo non beneficiano dell'aiuto alla produzione durante il periodo di transizione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1988/1989:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori per le prugne secche da susine da innesto essiccate, e
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile alle prugne secche da susine pronte per il consumo umano,

sono stabiliti in allegato.

*Articolo 2*

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che procede al pagamento dell'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988.

<sup>(3)</sup> GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

## ALLEGATO

## Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore per prodotti coltivati in :		
	Spagna	Portogallo	altri Stati membri
Susine «d'Ente» della categoria di dimensione corrispondente a 66 frutti per 500 g	137,511	—	158,673

## Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU/100 kg netti per prodotti ottenuti da materie prime raccolte in :		
	Spagna	Portogallo	altri Stati membri
Prugne secche ottenute da susine da innesto «d'Ente», essicate della categoria di dimensione corrispondente a 66 frutti per 500 g	41,791	—	60,789

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2303/88 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 1988****che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo minimo all'importazione per le uve secche, nonché la tassa di compensazione applicabile qualora tale prezzo non sia rispettato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo all'importazione per le uve secche è fissato tenendo conto:

- del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità,
- dei prezzi praticati sui mercati mondiali,
- della situazione del mercato interno della Comunità,
- dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2089/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative al regime dei prezzi minimi all'importazione per le uve secche <sup>(3)</sup>, le tasse di compensazione sono fissate con riferimento ad una gamma di prezzi all'importazione; che la tassa di compensazione massima è determinata sulla base dei prezzi più favorevoli praticati sul mercato mondiale per quantitativi significativi dai più rappresentativi paesi terzi;

considerando che occorre fissare un prezzo minimo all'importazione per le uve secche di Corinto e le altre uve secche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il prezzo minimo all'importazione delle uve secche durante la campagna di commercializzazione 1988/1989 è quello indicato nell'allegato I.
2. La tassa di compensazione da riscuotere quando il prezzo minimo all'importazione di cui al paragrafo 1 non viene rispettato è quella indicata nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988.<sup>(3)</sup> GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 10.

## ALLEGATO I

## Prezzi minimi all'importazione

		(ECU/t)
Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione
0806 20	— Uve secche :	
	— — presentate in imballaggi immediati di 2 kg o meno :	
0806 20 11	— — — uve secche di Corinto	1 002,85
0806 20 19	— — — altre	1 049,14
	— — Altre :	
0806 20 91	— — — uve secche di Corinto	855,86
0806 20 99	— — — altre	895,36

## ALLEGATO II

## Tasse di compensazione

## 1. Uve secche di Corinto del codice NC 0806 20 11

(in ECU/t)

Prezzo all'importazione :		Tassa di compensazione
inferiore a	ma non inferiore a	
1 002,85	992,82	10,03
992,82	972,76	30,08
972,76	942,68	60,17
942,68	912,59	90,26
912,59		233,94

## 2. Uve secche di Corinto del codice NC 0806 20 91

(in ECU/t)

Prezzo all'importazione :		Tassa di compensazione
inferiore a	ma non inferiore a	
855,86	847,30	8,56
847,30	830,18	25,67
830,18	804,51	51,35
804,51	778,83	77,03
778,83		86,95

## 3. Uve secche del codice NC 0806 20 19

(in ECU/t)

Prezzo all'importazione :		Tassa di compensazione
inferiore a	ma non inferiore a	
1 049,14	1 038,65	10,49
1 038,65	1 017,66	31,47
1 017,66	986,19	62,95
986,19	954,72	94,42
954,72		280,23

## 4. Uve secche del codice NC 0806 20 99

*(in ECU/t)*

Prezzo all'importazione :		Tassa di compensazione
inferiore a	ma non inferiore a	
895,36	886,41	8,95
886,41	868,50	26,86
868,50	841,64	53,72
841,64	814,78	80,58
814,78		126,45



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2304/88 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1988

che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1987/1988 in Francia e in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 892/88 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 19,

considerando che, ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione per gli olivicoltori che producono meno di 200 kg di olio d'oliva o che non sono soci di un'organizzazione di produttori, l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che le rese di olive e di olio vengano stabilite per zone omogenee di produzione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori;

considerando che, tenuto conto dei dati ricevuti, occorre fissare queste rese come indicato nell'allegato I;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la campagna 1987/1988 le rese di olive di olio nonché le relative zone di produzione sono stabilite nell'allegato I.

2. La delimitazione delle zone di produzione è indicata nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. L 89 del 6. 4. 1988, pag. 1.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —  
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

B. FRANCIA — FRANKRIG — FRANKREICH — ΓΑΛΛΙΑ — FRANCE — FRANCIA —  
FRANKRIJK — FRANÇA

Zona Zone Zone Ζώνη Zone Zone Zona Zone Zona	kg aceitunas/árbol kg oliven/træ kg Oliven/Baum Χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου/δένδρο Olives kg/tree kg olives/arbore kg olive/albero kg olijven/boom kg azeitonas/árvore	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/ 100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου Oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive kg olie/100 kg olijven kg azeite/100 kg azeitonas
1	10	16
2	14	17
3	10	17
4	8	24
5	18	17
6	12	20
7	10	16
8	15	21
9	12	21

C. GRECIA — GRÆKENLAND — GRIECHENLAND — ΕΛΛΑΔΑ — GREECE — GRÈCE —  
GRECIA — GRIEKENLAND — GRÉCIA

Provincia Provins Provinz Επαρχία Province Province Provincia Provincie Província	Zona Zone Zone Ζώνη Zone Zone Zona Zone Zona	kg aceitunas/árbol kg oliven/træ kg Oliven/Baum Χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου/δένδρο Olives kg/tree kg olives/arbore kg olive/albero kg olijven/boom kg azeitonas/árvore	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/ 100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου Oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive kg olie/100 kg olijven kg azeite/100 kg azeitonas
1. Αιτωλοακαρνανίας	1	16	15
	2	20	15
	3	12	18
	4	16	19
	5	13	12
	6	13	18
	7	10	12
	8	10	12
	9	23	18
2. Αττικής	1	18	16
	2	11	17
	3	10	16
	4	10	16
3. Βοιωτίας	1	7	17
	2	14	17
	3	2	19
	4	12	17
	5	8	18
	6	4	18
	7	2	19

Provincia Provins Provinz Επαρχία Province Province Provincia Provincie Provincia	Zona Zone Zone Ζώνη Zone Zone Zona Zone Zona	kg aceitunas/árbol kg oliven/træ kg Oliven/Baum Χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου/δένδρο Olives kg/tree kg olives/arbore kg olive/albero kg oljven/boom kg azeitonas/árvore	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/ 100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου Oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive kg olie/100 kg oljven kg azeite/100 kg azeitonas
4. Ευβοίας	1	0	0
	2	10	18
	3	5	18
	4	8	25
	5	4	25
	6	0	0
	7	14	20
	8	12	22
	9	13	25
	10	7	25
	11	0	0
	12	11	22
	13	16	22
5. Ευρυτανίας	1	12	14
6. Πειραιά	1	23	16
	2	13	20
	3	16	17
	4	10	22
	5	12	20
	6	1	20
	7	7	20
7. Φθιώτιδας	1	2	15
	2	2	20
	3	1	16
	4	1	16
8. Φωκίδας	1	17	20
	2	34	18
	3	70	16
	4	18	16
	5	2	16
	6	0	0
9. Αργολίδας	1	24	18
	2	1	20
	3	11	20
	4	5	20
10. Αρκαδίας	1	6	19
	2	2	20
	3	13	20
	4	2	18
	5	3	17
	6	1	17
	7	1	18
	8	0	0
11. Αχαΐας	1	24	17
	2	10	20
12. Ηλείας	1	22	15
	2	11	19
	3	23	14

Provincia Provins Provinz Επαρχία Province Province Provincia Provincie Província	Zona Zone Zone Ζώνη Zone Zone Zona Zone Zona	kg aceitunas/árbol kg oliven/træ kg Oliven/Baum Χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου/δένδρο Olives kg/tree kg olives/arbres kg olive/albero kg olijven/boom kg azeitonas/árvore	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/ 100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου Oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive kg olie/100 kg olijven kg azeite/100 kg azeitonas
13. Κορινθίας	1	27	18
	2	7	19
	3	1	20
	4	5	20
	5	24	19
	6	5	20
	7	24	18
	8	1	20
14. Λακωνίας	1	7	17
	2	10	19
	3	0	0
	4	20	19
	5	21	21
15. Μεσσηνίας	1	18	20
	2	26	18
	3	14	18
	4	5	20
	5	3	20
	6	0	0
	7	35	14
	8	20	15
	9	3	14
16. Ζακύνθου	1	33	15
	2	39	16
17. Κέρκυρας	1	23	22
18. Κεφαλληνίας	1	32	15
	2	32	18
19. Λευκάδας	1	22	19
	2	15	20
	3	10	19
	4	5	19
20. Άρτας	1	5	13
	2	5	13
23. Θεσπρωτίας	1	24	19
	2	20	20
	3	12	17
24. Ιωαννίνων	1	2	20
	2	2	20
25. Πρέβεζας	1	16	16
	2	22	18
	3	33	21
	4	17	16
	5	7	13
	6	11	13
	7	2	13
26. Καρδίτσας	1	0	0

Provincia Provins Provinz Επαρχία Province Province Provincia Provincie Prövincia	Zona Zone Zone Ζώνη Zone Zone Zona Zone Zona	kg aceitunas/árbol kg oliven/træ kg Oliven/Baum Χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου/δένδρο Olives kg/tree kg olives/arbore kg olive/albero kg olijven/boom kg azeitonas/árvore	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/ 100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου Oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive kg olie/100 kg olijven kg azeite/100 kg azeitonas
27. Λάρισας	1	1	15
	2	2	15
	3	2	16
	4	2	15
28. Μαγνησίας	1	8	19
	2	3	20
	3	1	20
	4	0	0
29. Τρικάλων	1	0	0
30. Δράμας	1	4	12
	2	0	0
31. Ημαθίας	1	12	15
	2	0	0
32. Θεσσαλονίκης	1	26	18
	2	22	18
33. Καβάλας	1	4	19
	2	7	19
	3	10	18
	4	14	20
	5	6	20
	6	12	18
	7	10	18
36. Πιερίας	1	3	17
37. Σερρών	1	10	20
	2	10	20
38. Χαλκιδικής	1	14	19
	2	9	19
	3	9	18
	4	8	18
	5	2	18
	6	3	19
39. Έβρου	1	3	20
	2	1	15
40. Ξάνθης	1	8	20
	2	4	20
41. Ροδόπης	1	0	0
42. Δωδεκανήσου	1	15	20
	2	7	22
	3	15	23
43. Κυκλάδων	1	25	19
	2	14	20
	3	20	22
	4	20	18
	5	17	22
	6	14	20
	7	24	20
	8	20	20

Provincia Provins Provinz Επαρχία Province Province Provincia Provincie Provincia	Zona Zone Zone Ζώνη Zone Zone Zona Zone Zona	kg aceitunas/árbol kg oliven/træ kg Oliven/Baum Χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου/δένδρο Olives kg/tree kg olives/arbre kg olive/albero kg olijven/boom kg azeitonas/árvore	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/ 100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου Oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive kg olie/100 kg olijven kg azeite/100 kg azeitonas
44. Λέσβου	1	3	28
	2	6	25
	3	3	25
	4	6	28
	5	1	15
	6	1	18
	7	9	25
46. Σάμου	1	11	22
47. Χίου	1	20	26
	2	20	24
47. Ηρακλείου	1	10	21
	2	10	29
	3	9	22
	4	17	21
	5	20	26
	6	12	26
	7	9	20
48. Λασηθίου	1	28	18
	2	18	11
	3	7	22
51. Ρεθύμνης	1	30	24
	2	19	25
	3	15	23
	4	10	23
	5	8	15
52. Χανίων	1	16	19
	2	25	18
	3	18	23
	4	19	20
	5	13	24
	6	12	25
	7	16	25
	8	27	24
	9	16	25
	10	20	20
	11	19	20
	12	20	21
	13	16	23
	14	17	26
	15	22	21
	16	15	20
	17	33	26

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —  
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**B. FRANCIA — FRANKRIG — FRANKREICH — ΓΑΛΛΙΑ — FRANCE — FRANCIA —  
FRANKRIJK — FRANÇA**

**1: 11 Aude :**

Albas, Caves, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Fitou, Lapalme, Portel, Port-la-Nouvelle, Roquefort-des-Corbières, Sigean, Treilles.

**66 Pyrénées-Orientales**

**2: 11 Aude (\*)**

**34 Hérault**

**3: 07 Ardèche**

**30 Gard :**

Aiguèze, Alès, Allègre, Anduze, Arphy, Arre, Aulas, Aumessas, Bagard, Barjac, Bessèges, Bez-et-Esparon, Boisset-et-Gaujac, Branoux-les-Taillades, Breau-et-Salagosse, Brouzet-les-Alès, Cadière-et-Cambo, Canaules-et-Argentières, Cardet, Cassagnoles, Cendra, Conqueyrac, Cornillon, Courry, Cros, Deaux, Durfort et Saint-Martin S., Euzet, Fons-sur-Lussan, Foussignargues, Fressac, Gagnières, Générargues, Goucargues, La Grand-Combe, Issirac, Lasalle, Laval-Pradel, Laval-Saint-Roman, Lezan, Lussan, Les Mages, Massanes, Massillargues-Attuech, Mejannes-les-Alès, Meyrannes, Mialet, Molières-sur-Cèze, Monoblet, Mons, Montclus, Monteils, Navacelles, Peyremale, Les Plans, Pompignan, Potelières, Puechredon, Ribaute-les-Tavernes, Robiac, Rochegude, Rogues, Roquedur, Rousson, Saint-Ambroix, Saint-André-de-Majencoules, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-Bres, Saint-Bresson, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Chrol-les-Alès, Saint-Félix-de-Pallières, Saint-Florent-sur-Auzonnet, Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Jean-de-Crieulon, Saint-Jean-de-Maruejols, Saint-Jean-de-Serres, Saint-Jean-de-Valérisclé, Saint-Jean-du-Gard, Saint-Jean-du-Pin, Saint-Julien-de-Cassagnas, Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint-Julien-les-Rosiers, Saint-Just-et-Vacquières, Saint-Laurent-le-Minier, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-Paulet-de-Caisson, Saint-Paul-la-Coste, Saint-Privat-de-Champclos, Saint-Privat-des-Vieux, Saint-Sébastien-d'Aigrefeuil, Saint-Victor-de-Malcap, Salindres, Salles-du-Gardon, Sauve, Sénéchas, Servas, Seynes, Soustelle, Sumène, Thoiras, Tornac, Vabres, Vallerargues, Valleraugue, Vézénobres, Le Vigan.

**48 Lozère :**

Saint-Étienne-Vallée-Française.

**4: 26 Drôme**

**84 Vaucluse :**

Brantes, Buisson, Crestet, Entrechaux, Faucon, Malaucène, Montoux, Puymeras, Roaix, Saint-Léger-de-Ventoux, Saint-Marcellin-les-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Savoillan, Vaison-la-Romaine, Valreas, Villedieu, Visan.

**5: 13 Bouches-du-Rhône (\*)**

**30 Gard (\*)**

**84 Vaucluse (\*)**

**6: 04 Alpes-de-Haute-Provence (\*)**

**7: 13 Bouches-du-Rhône :**

Aubagne, Auriol, Cassis, Ceyreste, La Ciotat, Cuges-les-Pins, Gemenos, La Penne-sur-Huveaune, Roquefort-la-Bédoule, Roquevaire.

**83 Var (\*)**

**8: 04 Alpes-de-Haute-Provence :**

Castelet-des-Sausses, Entrevaux.

**06 Alpes-Maritimes**

**83 Var :**

Adrets, Bagnols-en-Forêt, Callian, Fayence, Mons, Montauroux, Saint-Paul-en-Forêt, Tanneron, Tourettes.

**9: 20A Corse-du-Sud**

**20B Haute-Corse**

C. GRECIA — GRÆKENLAND — GRIECHENLAND — ΕΛΛΑΔΑ — GREECE — GRÈCE —  
GRECIA — GRIEKENLAND — GRÉCIA

**Αιτωλοακαρνανίας:**

1. (\*)

2. *Δήμοι:* Αιτωλικού, Μεσολογγίου, Ναυπάκτου.

*Κοινότητες:* Χρυσοβεργίου, Φραγκουλαϊκών, Καψοράχης, Άκρων, Μεσαρίστας, Αγίου Γεωργίου, Ευηνοχωρίου, Γαλατά, Βασιλικής, Μακυνείας, Μολυκρείου, Ξηροπήγαδου, Άνω Βασιλικής, Δάφνης, Μαμουλάδας, Αφροξυλιάς, Ρετινών, Μουσούρων, Ελληνικών, Άνω Κουδουνίου, Αγίου Θωμά, Περιθωρίου.

3. *Κοινότητες:* Αστακού, Καραϊσκάκη, Βασιλόπουλου.

4. *Κοινότητες:* Αρχοντοχωρίου, Παναγούλας.

5. *Κοινότητες:* Αγράμπελων, Πρόδρομου, Σκούρτους, Μαχαίρας, Αετού, Φυτειών, Μπαμπίνης, Στρογγυλοβουνίου, Βλυζιανών, Γουριώτισσας, Χρυσοβίτσας.

6. *Δήμος:* Θερμού.

*Κοινότητες:* Αφράτου, Κυρά-Βγενάς, Παλαιοκαρυάς, Παραδόλας, Προσηλίων, Περιστερίου, Παντάνασσας, Αβαρικού, Παμφίου, Αγίας Σοφίας, Πετροχωρίου, Σιταραλώνων, Μυρτιάς, Καλουδίου, Νερομάνας, Καλλιθέας, Λεύκου.

7. *Δήμος:* Αμφιλοχίας.

*Κοινότητες:* Αμπελίων, Αγίας Παρασκευής, Αγίας Βαρβάρας, Αγίου Βλασσίου, Αγαλιανού, Κυπαρίσσου, Κερασέας, Καστανούλας, Πεντακόρφου, Ποταμούλας, Σκουτέρας, Σκουτεσιάδας, Σιτομένων, Σιδηρών, Σαργιάδας, Χούνης, Ψηλοβράχου, Ανάληψης, Σπαρτιάς, Κάτω Χρυσοβίτσας, Αετόπετρας, Ανοιξιάτικου, Αμπελακίου, Δρυμού, Κάτουνας, Κομπώτης, Κονωπίνας, Κεχρινιάς, Λουτρού, Μενιδίου, Παπαδάτου, Σαρδινίων, Σπάρτου, Στάνου, Τρυφού, Φλωριάδας, Αγριθίου.

8. *Δήμοι:* Αγρινίου, Νεάπολης.

*Κοινότητες:* Αγίου Κωνσταντίνου, Αγίου Νικολάου, Δοκιμίου, Καινούργιου, Καμαρούλας, Καστρακίου, Καλυθίων, Λεπενούς, Μπαμπαλιού, Ματσουκίου, Νέας Αθωράνης, Παναιτωλίου, Οχθίων, Στράτου, Κυψέλης, Αχλαδόκαστρου, Αλευράδας, Αμοργιανών, Βαρετάδα, Γιαννόπουλων, Εμπέσσου, Μαλεσιάδας, Πέτρωνας, Πατιόπουλου, Σταθά, Τρίκλινου, Χαλκιοπούλων, Αμβρακίας, Διασελακίου, Δρυμώνα, Κοκκινόδρουσης, Κόνισκας, Λαμπιρίου, Νεροχωρίου, Χαλικίου, Χρυσοβίτσας, Στρανώματος, Περίστας, Πέρκου.

9. *Δήμος:* Βόνιτσας.

*Κοινότητες:* Αγίου Νικολάου, Περατίας, Πλαγιάς, Παληάμπελων, Θυρίου, Μοναστηρακίου, Παλαιρού, Πογωνίας, Μύτικα, Κανδήλας, Βάρνακα.

**Αττικής:**

1. *Δήμος:* Μεγάρων.

*Κοινότητα:* Νέας Περάμου.

2. *Δήμος:* Βιλλίων.

3. *Δήμοι:* Ερυθρών, Μάνδρας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου.

*Κοινότητες:* Οινόης, Μαγούλας, Φυλής.

*Δήμοι:* Άνω Λιοσίων, Καματερού, Αιγάλεω, Περιστερίου, Γαλατσίου, Καισαριανής, Αθηναίων.

4. (\*)

**Βοιωτίας:**

1. *Δήμοι:* Αραχώδης, Διστόμου.

*Κοινότητες:* Κυριακίου, Στειρίου.

2. *Κοινότητα:* Αντίκυρας.

3. (\*)

4. *Κοινότητες:* Ελλοπίας, Ξηρονομής, Δομβραίνης, Θίσβης, Πρόδρομου.

5. *Κοινότητες:* Καπαρελλίου, Λεύκτρων, Νεοχωρίου.

6. *Κοινότητες:* Αγίου Θωμά, Άρματος, Κλειδίου, Οινοφύτων, Σχηματαρίου, Τανάγρας, Άσκλης.

7. *Δήμος:* Θήβας.

*Κοινότητες:* Θεσπιών, Λεονταρίου, Μαυρομματίου, Βάγιων, Αμπελοχωρίου, Λουτουφίου, Μελισσοχωρίου, Πλαταιών, Μουρικίου, Ασωπίας, Ελεώνος, Καλλιθέας, Νεοχωρακίου, Υπάτου, Δάφνης, Πύλης, Στεφάνης, Σκούρτων, Ακραϊφνίου, Κόκκινου.



**Ευβοίας:**

1. *Δήμοι:* Ιστιαίας, Οικισμών Δήμου Λουτρών, Αιδηψού, Πολυλόφου.  
*Κοινότητες:* (\*)
2. *Κοινότητες:* Αγριοβοτάνου, Αρτεμησίου, Ασμηνίου, Βασιλικών, Γιάλτρων, Γουδών, Ελληνικών, Λιχάδας, Νέου Πύργου, Αγίας Άννας, Κηρίνου, Μαντουδίου, Παππάδων, Ροβιών.
3. *Δήμος:* Λουτρών Αιδηψού (Οικισμοί Αιδηψού, Λουτρά Αιδηψού, Μονή Αγίου Γεωργίου).  
*Δήμος:* Λίμνης.  
*Κοινότητες:* Αχλαδίου, Κεραμείας, Κεχριών, Κοτσικιάς, Κουρκούλων, Σκεπαστής, Στροφυλιάς.
4. *Δήμοι:* Χαλκιδέων, Ψαχνών.  
*Κοινότητες:* Αγίου Νικολάου, Καστέλλας, Μετοχίου, Διρφύων, Μύτικα, Νέας Λαμψάκου, Πίσσωνος, Στροπώνων, Τριάδας, Πολιτικών.
5. *Κοινότητες:* Αγίου Αθανασίου, Ατάλλης, Αφρατίου, Γλυφάδας, Καθενών, Καμαρίτσας, Κοντοδεσποτίου, Κυπαρισσίου, Μακρυκάππας, Νέας Αρτάκης, Νεροτριβιάς, Παλιούρα, Πουρνού, Σταύρου, Φύλλων.
6. *Κοινότητες:* Αγίας Σοφίας, Αμφιθέας, Βουνών, Θεολόγου, Καμπίων, Λούτσας, Μίστρου, Σέττας, Στενής Διρφύων.
7. *Κοινότητες:* Βαθέος, Αυλίδος, Δροσιάς, Καλοχωρίου-Παντειχίου, Λουκίστων, Παραλίας Αυλίδος, Φάρου.
8. *Δήμος:* Ερέτριας.  
*Κοινότητες:* Αμάρυνθου, Άνω Βάθειας, Βασιλικού, Γυμνού, Καλλιθέας.
9. (\*)
10. *Δήμοι:* Αλιβερίου, Κύμης.  
*Κοινότητες:* Αγίου Ιωάννη, Αγίου Λουκά, Αργυρού, Βέλους, Βιτάλων, Γαβαλά, Δύστομου, Ζαράκων, Κοσκίνων, Κριεζών, Λέπουρων, Μακρυχωρίου, Μανικίων, Μεσοχωρίων, Πετριών, Πρασίνου.
11. *Κοινότητες:* Θαρρουνίων, Παρθενίου, Τραχηλίου.
12. *Δήμος:* Καρύστου.  
*Κοινότητες:* Αγίου Δημητρίου, Αετού, Ακταίου, Αμυγδαλιάς, Γιαννιτσίου, Γράμπιας, Καλλιάνου, Καλυβίων, Κατσαρωνίου, Κομήτου, Μαρμαρίου, Μελίσσωνος, Μύλων, Νέων Στύρων, Παραδεισίου, Πλατανίστου, Πολυποτάμου, Στουππαίων, Στύρων.

**Ευρυτανίας:**

1. Όλες οι Κοινότητες.

**Πειραιά:**

1. (\*)
2. *Δήμοι:* Ύδρας, Σπετσών.
3. *Κοινότητες:* Γαλατά, Δήμου Πόρου, Τροιζήνας, Τακτικούπολης, Δρυόπης.
4. *Κοινότητες:* Δήμου Λουτροπόλεως, Μεθάνων, Κυψέλης Μεθάνων, Κουνουπίτσας, Μεγαλοχωρίου.
5. *Κοινότητες:* Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Παλαιού Φαλήρου, Αργυρουπόλεως, Βούλας, Αίγινας, Αγκιστριού, Βαθέος Αιγίνης, Μεσαγρού, Πέρδικας, Σαλαμίνας, Αιαντείου, Αμπελακίων, Σεληνίων, Κυψέλης Αιγίνης.
6. *Κοινότητες:* Αγίου Φανουρίου, Καρατζά.
7. *Κοινότητα:* Βάρης.

**Φθιώτιδας:**

1. *Δήμοι:* Αταλάντης, Στυλίδας.  
*Κοινότητες:* Αγίας Μαρίας, Αγίας Τριάδας, Αγίου Κωνσταντίνου, Αγίου Σεραφείμ, Αρκίτσας, Αχινού, Καραδόμυλου, Καινουρίου, Κυπαρισσίου, Λιβανάτων, Μεγαπλατάνου, Μώλου, Σκαρφείας.
2. *Δήμος:* Καμμένων Βούρλων.  
*Κοινότητες:* Ανύδρου, Αχλαδιάς, Βαθύκοινου, Λάρυμνας, Λιμογαρδίου, Μαλεσσίνας, Μαρτίνου, Μύλων, Νεράιδας, Προσκυνά, Παλιοκερασιάς, Πελασγίας, Ράχεων, Σπαρτιάς, Τραγάνας, Θερμοπυλών.
3. *Δήμοι:* Λαμίας, Υπάτης.  
*Κοινότητες:* Αγίας Παρασκευής, Αγίου Χαραλάμπους, Ανάβρας, Αλεπόσπιτων, Αργυροχωρίου, Αυλακίου, Βαρδατών, Δαμάστας, Ηρακλείας, Κομποτάδων, Κωσταλέξη, Κομνηνών, Κόλακα, Καλλιδρομίου, Λυγαριάς, Μεγάλης Βρύσης, Μεξιατών, Μοσχοχωρίου, Μοσχοκαρυάς, Μενδενίτσας, Νέου Κρικέλλου, Ροδίτσας, Ρεγγινίου, Σταυρού, Στύρφακα, Φραντζή.
4. (\*)

**Φωκίδας:**

1. *Κοινότητες:* Τρικόρφου, Ευπαλίου, Δροσάτου, Κλήματος, Μοναστηρακίου, Φιλοθέης, Κάμπου.
2. *Κοινότητες:* Καστρακίου, Μαλαμάτων, Μανάγουλης, Μαραθιάς, Σεργούλας, Γλυφάδας, Τριζο-  
νίων, Ελαίας, Καλλιθέας.
3. *Κοινότητες:* Ερατεινής, Τολοφώνος, Πανόρμου, Αγίων Πάντων, Αμυγδαλιάς, Σώταινας, Μηλιάς.
4. *Δήμοι:* Αμφίσσης, Δελφών.
5. *Κοινότητες:* Σερνικακίου, Ιτέας, Κίρρας, Δεσφίνας, Γαλαξειδίου, Δροσοχωρίου, Χρισσού, Ελαιώ-  
νος, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Κωνσταντίνου.
6. *Κοινότητες:* Πεντεορίων, Βουνιχώρας, Αγίας Ευθυμίας, Τριταίας, Πεντάπολης, Προσηλίου.
7. (\*)

**Αργολίδας:**

1. *Δήμος:* Κρανιδίου.  
*Κοινότητες:* Διδύμων, Ερμιόνης, Ηλιοκάστρου, Θερμησίας, Κοιλιάδας, Πορτοχελίου, Φούρνων.
2. *Κοινότητες:* Αγίου Νικολάου, Αδαμίου, Αλέας, Ανδρίτσας, Αχλαδόκαμπου, Γυμνού, Καπαρελίου,  
Καρυάς, Κεφαλόβρυσου, Λιμνών, Λυρκείας, Νεοχωρίου, Προσύμνης, Τραχειάς, Φρέγκαϊνας, Οικι-  
σμού Βελανιδιάς Κοινότητας Κιβερίου, οριζομένου από τη θέση «Ανθοκήπια Αθανασόπουλου»  
προς Βελανιδιά.
3. *Κοινότητες:* Ανυφίου, Κιβερίου, Κουτσοποδίου, Μαλαντρενίου, Μάνεση, Μιδέας, Μοναστηρα-  
κίου, Μυκητών, Νέας Επιδαύρου, Παλαιάς Επιδαύρου, Τολού, Φιχτίου, Χώνικα.
4. (\*)

**Αρκαδίας:**

1. *Δήμοι:* Άστρους (εκτός Οικισμού Χαντακίων, Αγίου Ιωάννου), Λεωνιδίου.  
*Κοινότητες:* Βερβενών, Μελεγού (εκτός Ορεινής Μελεγού), Άστρους, Σαπουνέικων, Τυρού.
2. *Κοινότητες:* Αγίου Ανδρέα, Δολιανών, Κορακοβουνίου.
3. *Κοινότητες:* Ξηροπήγαδου, Πέρα, Μελάνων, Πηγαδίου, Πουλήθρων, Πραγματευτής.
4. *Κοινότητες:* Βάστας, Σουλίου, Τουρκολέκα, Χιράδων, Χρανών.
5. *Δήμος:* Λαγκαδίων.  
*Κοινότητες:* Καστρακίου, Λιβαδακίου, Νεοχωρίου, Γορτυνίας, Περδικονερίου, Ραχών, Τροπαίων,  
Χώρας.
6. *Κοινότητες:* Αγίου Ιωάννου, Αετορράχης, Βάχλιας, Βούτση, Βυζικίου, Δήμητρας, Δόξας, Κακου-  
ρέικων, Καλλιάνιου, Κόκκορα, Λευκοχωρίου, Λιόδωρας, Λουτρών, Ηραίας, Μοναστηρακίου,  
Πύρρη, Ράπη, Ριζοσπηλιάς, Σαρακινίου, Σπαθάρη, Σταυροδρομίου, Τριποταμιάς, Χρυσοχωρίου.
7. *Κοινότητες:* Αράχωβας, Βελημαχίου, Βιδιακίου, Ζάτουνας, Θεοκτίστου, Καμενίτσης, Καρδαρι-  
τσίου, Κερπινής, Κοντοβάζαινας, Λυσσαρέας, Μελισσόπετρας, Μυγδαλιάς, Παναγιάς, Παρα-  
λόγγων, Σέρβου.
8. (\*)

**Αχαΐας:**

1. Απιδεώνος, Αράξου, Καραϊκών, Λακκόπετρας, Λιμνοχωρίου, Μετοχίου, Νιφορέικων, Σαγαϊκών,  
Άνω Καστριτσίου, Σουδανέικων, Αργυράς, Άρλας, Βελίτσων, Δαμακινίου, Ελαιοχωρίου, Ελεκί-  
στρας, Ελληνικού, Θέας, Καγκαδίου, Καλλιθέας, Κριθαρακίων, Κρίνου, Μάγειρα, Μηραλίου,  
Μιτοπόλεως, Μιχόιου, Μύρτου, Πέτα, Πετροχωρίου, Πιτίτσης, Πλατανόβρυσης, Ριόλου, Σαλμενί-  
κου, Σελλών, Σουλίου, Σταροχωρίου, Φλόκα, Φράγκας, Φωσταίνης, Χαλανδρίτσης, Ματαράγκας,  
Αιγίου, Αγίου Κωνσταντίνου, Αιγείρας, Αιγών, Ακράτας, Αμπελοκήπων, Αμπέλου, Άνω Διακο-  
πτού, Βαλίμης, Βαλιμιτικών, Βέλας, Βουτσίμου, Γκραϊκα, Γρηγόρη, Δαφνών, Δημητρόπουλου,  
Διακοπτού, Διγελιώτικων, Ελαιώνος, Ελίκης, Ζαχλωρίτικων, Καθολικού, Καλαμιάς (Κάτω Ποτα-  
μιάς), Κερύνειας, Κουλούρας, Κουμάρη, Κραθίου, Κρήνης Αιγίου, Λόγγου, Μαμουσιάς, Μονα-  
στηρίου, Νερατζιών, Νικολέικων, Οάσεως, Παραλίας Πλατάνου, Παρασκευής, Πλατάνου, Πορο-  
δίτσης, Πτέρης, Ριζόμυλου, Ροδιάς, Ροδοδάφνης, Σελιανίτικων, Σελινούντος, Σιλιβενιώτικων, Σινέ-  
δρου, Τεμένης, Τούμπας, Τραπέζης, Χατζή, Χρυσανθίου, Άλσους, Αρραβωνίτσης, Βέρινου, Δουκα-  
νέικων, Λάκκας, Μυρόβρυσης, Νέου Ερινέου, Πατρέων, Αγίου Βασιλείου, Ρίου, Αγίου Νικολάου,  
Αγίου Στεφάνου, Αλισσού, Άνω Αχαΐας, Αραχωβίτικων, Αχαϊκού, Βασιλικού, Βερναδαϊκών,  
Βραχναϊκών, Δρεπάνου, Ζήριας, Θεριανού, Ισώματος, Καμαρών, Κάτω Αλισσού, Κάτω Αχαΐας,  
Κάτω Καστριτσίου, Κρήνης, Λουσικών, Μαζαρακίου, Μιντιλογλίου, Μονοδενδρίου, Οθριάς,  
Παραλίας, Πετρωτού, Πλατανίου, Ρογίτικων, Σαραβαλίου, Τσουκαλείκων, Φάρων, Χαϊκαλίου,  
Ψαθόπυργου, Κουνίνας, Μαυρικίου, Μελισσίων, Αγιοβλαστίτικων.
2. (\*)

**Ηλείας:**

1. (\*)
2. *Κοινότητες:* Αγίας Άννας, Αγίας Τριάδας, Αγνάντων, Αγραπιδωχωρίου, Ανθώνος, Αντρωνίου, Αχλαδίνης, Βουλιαγμένης, Γουμέρου, Δούκα, Κακοταρίου, Καρυάς, Κλινδίας, Κορυφής, Κουμάνη, Κουτσοχώρας, Λαγάνα, Λάλα, Λαμπείας, Λάτα, Δούκα, Μαζαρακίου, Μηλέων, Νεμούτας, Οινόης, Ορεινής, Περιστερίου, Περσιάννας, Πεύκης, Ροδιάς, Σιμόπουλου, Σκλίδας, Φολόης, Ανδρίτσαινας, Αλιφείρας, Αμυγδαλέων, Βρεστού, Δαφνούλας, Δραγωγίου, Θεισόας, Κουφοπούλου, Κρουονερίου (Ολυμπίας), Λιθαδακίου, Λινίσταινας, Μηλέας, Μίνθης, Μυρωνίων, Περιβολίων, Πετραλώνων, Ροβίων, Σέκουλα, Στομίου, Φαναρίου, Φιγαλείας, Κουμουθέκρας, Μακίστου, Χρυσοχωρίου.
3. Πύργου, Αγίου Γεωργίου, Αμπελώνος, Βαρβασαίνης, Βροχίτσας, Ελαιώνος, Κολυρίου, Παλιοβαρδάσαινας, Αγίων Αποστόλων, Ματεσίου.

**Κορινθίας:**

1. Κορίνθου, Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίου Ιωάννη, Αγίων Θεοδώρων, Γαλατακίου, Εξαμιλίων, Ισθμίων, Κατακαλίου, Κορφού, Ευλοκερίζης, Πισίων.
2. Αγγελοκάστρου, Σοφικού.
3. Ασπροκάμπου, Αηδονίων, Γαλατά, Γονούσας, Δάφνης, Δροσοπηγής, Καστρακίου, Κεφαλαρίου, Κουτσίου, Λαύκας, Λεοντίου, Μποζίκων, Νεμέας, Παραδεισίου, Πετρίου, Στυμφαλίας, Τιτάνης, Ψαριού.
4. Αγιονορίου, Αγίου Βασιλείου, Αθικίων, Αρχαίας Νεμέας, Αρχαίων Κλεωνών, Κλενιάς, Κουτάλας, Σολομού, Στεφανίου, Χιλιμοδίου.
5. (\*)
6. Κρουονερίου, Στιμάγκα, Σουλίου, Σουληναρίου, Χαλκίου.
7. Γεληνιάτικων, Δερβενίου, Εβροστινής-Ροζενών, Θελερού, Καλλιθέας, Καμαριού, Καρυάς, Κάτω Λουτρού, Λυγιάς, Λυκοποριάς, Μελισσίου, Μεγάλου Βάλτου, Ευλοκάστρου, Πιτσάς, Πύργου, Ριζών, Σαραντάπηχου, Στομίου, Συκιάς, Χελυδορίου, Ελληνικού, Ζεμενού.
8. Άνω Τρικάλων, Δενδρού, Θροφαρίου, Κάτω Τρικάλων, Κορφιώτισσας, Λαγκαδέικων, Μάννας, Νέων Βρυσουλών, Ξανθοχωρίου, Παναριτίου, Πελλήνης, Ρεθίου, Στυλίων.

**Λακωνίας:**

1. *Κοινότητες:* Δρυμού, Έξω Νυμφίου, Κοκκάλας, Λάγιας, Πυρίχου, Άλικας, Άνω Μπουλαρίων, Αρεόπολης, Βάθειας, Γέρμας, Γερολιμένα, Δρυάλου, Καρέας, Κελεφά, Κοίτας, Κούνου, Κρουονερίου, Μίνας, Νέου Οιτύλου, Οιτύλου, Πύργου Δυρού, Τσικαλιών.
2. *Δήμος:* Γυθείου.
3. *Κοινότητες:* Αιγίων, Κρήνης, Μαραθέας, Καρβελά, Αρχοντικού, Σκουταρίου, Γράμμουσας, Ρειχέων.
3. (\*)
4. *Δήμος:* Μολάων.

*Κοινότητες:* Απιδιάς, Αστερίου, Ασωπού, Βλαχιώτη, Γλυκόδρυσης, Γουδών, Ελαίας, Έλους, Μεταμόρφωσης, Μυρτιάς, Πακίων, Παπαδιάνικων, Περιστερίου, Συκέας, Φοινικίου, Λεήμονα, Σκάλας, Καλυδίων, Γυθείου, Λαγίου, Στεφανιάν, Κότρωνα.

*Κοινότητες:* Αγίων Αποστόλων, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Δημητρίου, Μονεμβασιάς, Αγίου Νικολάου Βοιών, Αγγελώνα, Άνω Καστανέων, Βελανιδιάν, Βελιών, Δαιμονιάς, Ελαφονήσου, Ελίκας, Ελληνικού, Κάμπου Βοιών, Κάτω Καστανέας, Λαχίου, Λιρών, Μεσοχωρίου, Μονεμβασιάς, Νεάπολης, Νομίων, Παντάνασσας, Ταλάντων, Φαρακλών, Αγίου Ιωάννη Μονεμβασιάς, Αγίου Νικολάου Μονεμβασιάς.

**Μεσσηνίας:**

1. *Κοινότητες:* Αγίου Νικολάου, Αγίου Νίκωνος, Θαλάμων, Κάμπου, Καρδαμύλης, Λαγκαδά, Νεοχωρίου, Λεύκτρου, Νομίτη, Πλάτσας, Προαστίου, Προσηλίου, Πύργου Λεύκτρου, Ριγκλίων, Σταυροπηγίου, Σωτηριάνικων, Τραχήλας.
2. (\*)
3. *Κοινότητες:* Αβραμίου, Αιθαίας, Ανδανίας, Ανδριανής, Άνθειας, Αμπελοκήπων, Αριστοδημίου, Βαλύρας, Βέλκας, Γλυφάδας, Δάρας, Δεσύλλα, Διαβολιτσίου, Καλλιθέας, Καπλανίου, Κάτω Μέλπειας, Κυνηγού, Λάμπαινας, Λεοκοχώρας, Λύκισσας, Λυκότραφου, Μηλίτσας, Νεοχωρίου Αριστομένου, Παραπουγγίου, Πολύλοφου, Υαμείας, Χανδρινού.

4. *Δήμοι*: Μεσσήνης, Ανδρούσας.

*Κοινότητες*: Αμφιθέας, Αναλήψεως, Βλαχόπουλου, Ελαιοχωρίου, Καλογερορράχης, Καρτερολίου, Κλήματος, Κουκουνάρας, Κρεμμυδιών, Μαδένας, Μάνεση, Μαυροματίου, Παμίσου, Μερόπης, Πιλαλίστρας, Σπιταλίου, Τρικόρφου.

5. *Δήμος*: Μελιγαλά.

*Κοινότητες*: Αγίου Φλώρου, Αγγιλιάς, Αγγιλόδουνου, Αλωνίων, Άμμου, Ανεμόμυλου, Ανθούσης, Αρίου, Αριοχωρίου, Αρσινόης, Αρφαρών, Ασπροπούλιας, Δράινας, Εξωχωρίου, Ελληνοεκκλησιάς, Εύας, Ζευγολατιού, Ηλέκτρας, Καλαμαρά, Καλλιρόης, Καλυβίων, Καρυοβουνίου, Καρνασίου, Καστανέας, Κατσαρού, Κεντρικού, Κόκκινου, Κωνσταντίνων, Μαγούλας, Μάλτας, Μάνδρας, Μαντζαρίου, Μεταμόρφωσης, Μηλέας, Μικρομάνης, Μίλα, Νεοχωρίου, Ιθώμης, Νερομούλου, Πετριτσίου, Πεύκου, Πηδήματος, Πιπερίτσας, Πλατέος, Πολίχνης, Σαϊδόνας, Στάμου, Σκάλας, Σολακίου, Στενύκλαρου, Στέρνας, Στρεφίου, Τριόδου, Τσερίων, Τσουκαλείκων, Χαραυγής.

6. *Κοινότητες*: Αγγίλου, Αλαγονίας, Αλιομυρών, Ανωμέλπειας, Αριστομένους, Αρτεμισίας, Βελανιδιάς, Βλάσση, Βούταινας, Βρωμόδρυσης, Διοδίων, Δροσιάς, Ζερμπισίων, Καλοχωρίου, Καρβελίου, Κέντρου, Κεφαληνού, Κεφαλόδρυσου, Κορομηλιάς, Κουρτακίου, Κουτηφαρίου, Λαδά, Μαγγανιάκου, Μανιακίου, Μαργελίου, Μαυροματίου Ιθώμης, Μηλιωτίου, Μεσοπόταμου, Νέδουσας, Παλαιοκάστρου, Παπαφλέσσα, Πελεκανάδας, Πηγαδίων, Πηγών, Πλατανόδρυσης, Πουλιτσίου, Ρευματά, Σουληναρίου, Σταματίνου, Χατζή.7. *Κοινότητες*: Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Γαργαλιάνων, Αμπελόφυτου, Αρμενίων, Ελαίας, Εξοχικού, Καλού Νερού, Λεύκης, Μαραθούπολης, Ραχών, Σπηλιάς, Φαρακλάδας, Χαλαζωνίων.8. *Κοινότητες*: Αγαλιανής, Βάλτας, Βρυσών, Καρυών, Μουζακίου, Μουριατάδας, Μύρου, Ξηροκάμπου, Περδικονεριού, Πλατή, Πύργου, Στασιού, Φλόκα, Χριστιανούπολης, Χώρας.9. *Λοιπές κοινότητες* Επαρχίας Τριφυλίας.**Ζακύνθου:**1. *Κοινότητες*: Αγαλά, Αγίου Λέοντα, Αγίου Νικολάου, Αναφωνήτριας, Άνω Βολιμών, Βολιμών, Γυρίου, Έξω Χώρας, Κερίου, Λούχας, Μαριών, Ορθωνίων.

## 2. (\*)

**Κέρκυρας:**

## 1. (\*)

**Κεφαλληνίας:**1. *Δήμος*: Ληξουρίου.

*Κοινότητες*: Κατωγής, Κουβαλάτων, Σουλάρων, Αθατάτων, Χαυδάτων, Χαυριάτων, Αγίας Θέκλης, Δαμουλιανάτων, Καμιναράτων, Κοντογεννάδας, Μονοπολάτων, Ριφίου, Σκηνέας, Αθήρα.

## 2. (\*)

**Λευκάδας:**1. *Κοινότητες*: Αγίου Νικήτα, Αγίου Πέτρου, Αθανίου, Απόλλαινας, Βαθέος (Μεγανησίου), Βουρνικά, Καλάμου, Κατωμερίου, Κατωχωρίου, Καστού, Νυδρίου, Πόρου, Σπαρτοχωρίου, Σύδρου, Χαραδιατίκων.

## 2. (\*)

3. *Δήμος*: Λευκάδας.

*Κοινότητες*: Αλεξάνδρου, Δραγάνου, Ευγήρου, Καρυάς, Κομηλιού, Λαζαράτων, Μαραντοχωρίου, Πηγαδησάνων.

4. *Κοινότητες*: Ασπρογερακάτων, Εγκλουθής, Καβάλου, Πινακοχωρίου, Σπανοχωρίου.**Άρτας:**

## 1. (\*)

## 2. Άρτας, Αγίου Σπυρίδωνα, Βίγλας, Βλαχερνών, Γραμμενίτσας, Κιρκιζάτων, Κομμένου, Κομποτίου, Κορωνησίας, Κωστακίων, Λιμήνης, Λουτρότοπου, Μεγάρχης, Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου, Περώνης, Πέτα, Πολύδροσου, Σελλάδων, Στρογγύλης, Συκίων.

**Θεσπρωτίας:**1. *Κοινότητες*: Ελευθερίου, Καρτερίου, Καταδόθρας, Μαζαρακίας, Μαργαριτίου, Πέρδικας, Σπαθαράτων, Συδότων.

2. *Δήμοι:* Ηγουμενίτσας, Φιλιατών.

*Κοινότητες:* Αγίας Μαρίνας, Αγίου Βλασίου, Αργυρότοπου, Ασπροκκλησίου, Αχλαδέας, Βρυσέλλας, Γερομερίου, Γραικοχωρίου, Δράμεσης, Καστρίου, Κεστρίνης, Κορυτιανής, Κρυόβρυσης, Λαδοχωρίου, Μαυρουδίου, Νέας Σελεύκειας, Παραποτάμου, Πλαισίου, Πλαταριάς, Ραγίου, Σαγιάδας, Σίδερης, Σμέρτου (Μήλων), Τρικόρφου, Φανερωμένης, Φασκομηλιάς, Φοινικού.

## 3. (\*)

**Ιωαννίνων:**1. *Κοινότητες:* Αλεποχωρίου-Μπότσαρη, Αρδόσης, Γεωργάνων, Δερβιζιάνων, Ελάφου, Λίππας, Μπέστιας, Παλαιοχωρίου-Μπότσαρη, Ρωμανού, Σεριζιάνων, Σιστρουνίου, Σμυρτιάς, Κουκλεσίου, Τερρόδου, Βαπτιστή, Μονολιθίου, Πλατανούσας, Προσηλίου, Ραφταναίων.

## 2. (\*)

**Πρέβεζας:**1. *Δήμος:* Πρέβεζας.2. *Κοινότητες:* Βράχου, Καλαμαρίνας, Καναλίου, Κρυσπηγής, Λούτσας, Μιχαλιτσίου, Μ. Μυρσίνης, Νέας Σινόπης, Νέας Σαμψούντας, Νικοπόλεως, Ρίζας, Φλάμπουρων, Χειμαδιού, Μύτικα.3. *Δήμος:* Πάργας.

*Κοινότητες:* Αγιάς, Ανθούσας, Λιθαδαρίου.

## 4. (\*)

5. *Κοινότητες:* Αηδονίων, Άνω Ράχης, Βαλανιδούσας, Βρυσούλας, Δεσποτικών, Εκκλησιών, Κοτσανόπουλου, Κρανέων, Λούρου, Ρευματιάς, Σκιάδας, Στεφανής, Σφηνωτού, Τρίκαστρου, Ωρωπού.6. *Δήμος:* Φιλιπιάδας.

*Κοινότητες:* Αγίου Γεωργίου, Ανωγείου, Γοργομούλου, Γυμνότοπου, Δρυόφυτου, Κερασώνας, Κλεισούρας, Νέας Κερασούντας, Παναγίας, Πέτρας, Ρωμιάς, Τσαγκαρόπουλου.

7. *Δήμος:* Θεσπρωτικού.

*Κοινότητες:* Άσσου, Γαλατά, Μελιάνας, Νικολιτσίου, Παπαδάτων, Πολυστάφυλλου, Ριζοβουνίου.

**Καρδίτσας:**

## 1. (\*)

**Λάρισας:**1. *Κοινότητες:* Μελίδοιας, Σκήτης, Σωτηρίτσας.2. *Κοινότητες:* Ελάτειας, Πουρναρίου, Συκουρίου.3. *Κοινότητες:* Αγιάς, Αετολόφου, Ανατολής, Γερακαρίου, Δήμητρας, Ελάφου, Καρύτσας, Μαρμαρίνης, Μεγαλόβρυσου, Μεταξοχωρίου, Νερομούλων, Ποταμιάς, Σκλήθρου, Αμπελακίων, Ευαγγελισμού, Αγιάς, Καλοχωρίου, Κυψελοχωρίου, Μακρυχωρίου, Νέσσωνος, Όσσας, Παραποτάμου, Τεμπών, Δήμου Τυρνάδου, Λυγαριάς, Αργυροπουλίου, Γόννων, Δελερίων, Ιτέας, Ροδιάς.

## 4. (\*)

**Μαγνησίας:**1. *Δήμοι:* Σκιάθου, Σκοπέλου.

*Κοινότητες:* Αγίου Βλασίου, Αγίου Γεωργίου, Νηλείας, Αγίου Λαυρεντίου, Αγριάς, Αλοννήσου, Άνω Λεχωνίων, Βυζίτσης, Γλώσσης, Δράκειας, Καλών Νερών, Κάτω Λεχωνίων, Κλήματος, Μηλεών, Πινακάτων.

2. *Δήμοι:* Βόλου, Νέας Ιωνίας.

*Κοινότητες:* Άλλης Μεριάς, Αμαλιαπόλεως, Ανακασιάς, Άνω Βόλου, Αργαλαστής, Αφετών, Διμηνίου, Ζαγοράς, Κατωχωρίου, Κεραμιδίου, Λαύκου, Μακρυνίτσης, Μετοχίου, Μηλίνης, Νέας Αγχιάλου, Νεοχωρίου, Ξυνόβρυσης, Πορταριάς, Προμυρίου, Σέσκλου, Σούρπης, Σταγιάτων, Σύκης, Τρικερίου.

3. *Κοινότητες:* Αγίων Θεοδώρων, Αχιλλείου, Δρύμωνος, Κροκίου, Πλατάνου, Πτελεού.

## 4. (\*)

**Τρικάλων:**1. *Δήμος:* Τρικάλων.

*Κοινότητες:* Αρδανίου, Βασιλικής, Πλατάνου, Ράξας, Ριζώματος, Παλαιοπύργου.

**Δράμας:**1. *Δήμος:* Προσοτσάνης.

*Κοινότητες:* Κυργίων, Αγοράς, Πηγαδίων, Αδριανής, Κοκκινογείων, Πετρούσας, Μικρόπολης.

## 2. (\*)

**Ημαθίας:**

1. (\*)
2. Βεργίνας, Δασκίου, Νάουσας, Παλατίστιας, Πολυδενδρίου, Στενήμαχου, Συκιάς.

**Θεσσαλονίκη:**

1. (\*)
2. Δήμος: Σοχού.

*Κοινότητες:* Αγίου Αντωνίου, Αγίου Βασιλείου, Άνω Σταυρού, Απολλωνίας, Ασκού, Ασπροβάλλιας, Ασσήρου, Βόλβης, Βράσνας, Κολχικού, Λειβαδίου, Μοδίου, Νέας Απολλωνίας, Νέας Μαδύτου, Νικομηδινού, Νυμφόπετρας, Στίβου, Φιλαδελφείου.

Λοιπές κοινότητες Νομού Θεσσαλονίκης.

**Καβάλας:**

1. *Κοινότητα:* Θεολόγου.
2. *Κοινότητες:* Λιμεναρίων, Μαριών, Καλλιρράχης, Σωτήρας.
3. *Κοινότητα:* Πρίνου.
4. *Κοινότητα:* Ραχωνίου.
5. Δήμος: Θάσου.

*Κοινότητες:* Παναγίας, Ποταμιάς.

6. (\*)
7. Δήμοι: Καβάλας, Χρυσουπόλεως.

*Κοινότητες:* Τσιφλικίου, Ζυγού, Κοκκινοχώματος, Κρηνίδων, Νέας Καρβάλης, Φιλίππων, Χαλκερού, Αβραμηλιάς, Γέροντα, Γραβούνας, Διαλεκτού, Ζαρκαδιάς, Ξεριάς, Παραδείσου, Πέρνης, Πετροπηγής, Πιστολίδαδου, Νέας Κώμης.

**Πιερίας:**

1. (\*)

**Σερρών:**

1. (\*)
2. Δήμος: Νιγρίτας.

*Κοινότητες:* Αγίας Παρασκευής, Αγίου Δημητρίου, Βίργης, Δάφνης, Ευκαρπίας, Ζερβοχωρίου, Θερμών, Καλοκάστρου, Λευκοτόπου, Νών Κερδυλίων, Νικόκλειας, Ξησάμιας, Σιτοχωρίου, Τίρπνης, Τριανταφυλλέων, Χουμνικού, Δασοχωρίου, Ζευγολατιού, Καρπερής, Αιθότοπου, Στρυμονικού, Χειμάρρου, Αμμουδιάς, Βαλτερού, Γεφυρουδιού, Κοιμήσεως, Ποντισμένου.

**Χαλκιδικής:**

1. Δήμοι: Πολύγυρου, Νέων Μουδανιών, Κασσάνδρειας.  
*Κοινότητες:* Συκέας, Σάρτης, Νέων Μαρμάρων, Νικητή, Αγίου Νικολάου, Μεταμόρφωσης, Αγίας Παρασκευής, Αφύτου, Καλάνδρας, Κρυσπηγής, Νέας Ποτειδαιας, Νέας Σκιώνης, Νέας Φωκαίας, Παλιουρίου, Πευκοχωρίου, Πολύχρονου, Φουρκών, Χανιώτη, Κασσανδρηνού, Καλλιθέας.
2. (\*)
3. *Κοινότητες:* Αγίου Μαμά, Ολύνθου, Πορταριάς, Σημάντρων.
4. *Κοινότητες:* Ζωγράφου, Διονυσίου, Αγίου Παντελεήμονα, Νέων Τριγλίων, Φλογητών, Νέων Σιλάτων, Νέων Πλαγιών, Νέας Τενέδου, Ελαιοχωρίων.
5. *Κοινότητες:* Αγίου Παύλου, Κρήνης, Λακκόματος, Νέας Γωνιάς, Νέας Καλλικράτειας, Πετραλώνων.
6. *Κοινότητα:* Αγίου Όρους.

**Έδρου:**

1. (\*)
2. Δήμος: Σαμοθράκης.

**Ξάνθης:**

1. *Κοινότητες:* Αβδήρων, Διομήδειας, Νέας Κεσσάνης.
2. (\*)

**Ροδόπης:**

1. (\*)

**Δωδεκανήσου:**

1. *Δήμοι:* Αστυπάλαιας, Λειψών, Πάτμου, Μανδρακίου, Μεγάλου Χωριού, Μεγίστης, Σύμης, Χάλκης, Λέρου, Καλύμνου, Κάσου, Καρπάθου.

*Κοινότητες:* Αγαθονησίου, Εμπορείου, Νικείων, Λιβαδιών, Απερίου, Αρκάσας, Βολάδας, Μενετών Μεσοχωρίου, Όθους, Ολύμπου, Σποών, Πυλίου.

2. *Δήμος:* Κω.

*Κοινότητες:* Ασφενδίου, Αντιμάχειας, Καρδάμαινας, Κέφαλου, Πυλίου.

3. (\*)

**Κυκλάδων:**

1. *Δήμοι:* Ερμούπολης, Άνω Σύρου.

*Κοινότητες:* Βάρης, Γαλησσά, Μάννα, Πάγου, Ποσειδωνίας, Φοίνικος, Χρυσάων.

2. *Δήμοι:* Τήνου, Μυκόνου.

*Κοινότητες:* Αγάπης, Δύα, Χωριών, Ιστερνίων, Καλλονής, Κάμπου, Καρδιανής, Κτικάδου, Κώμης, Πανόρμου, Στενής, Τριαντάρου, Φαλατσάδου, Άνω Μεράς.

3. *Δήμος:* Άνδρου.

*Κοινότητες:* Αμμούχου, Αποικιών, Απροδάτου, Αρνά, Βιταλίου, Βουρκωτής, Γαυρίου, Καππαριάς, Κατακοίλου, Κορβίου, Κοχύλου, Λαμύρων, Μακροταντάλου, Μεσσαριάς, Μπατσίου, Όρμου Κορβίου, Παλαιοκάστρου, Παλαιοπόλεως, Πιτροφού, Στενιών, Συνετίου, Φελλού.

4. *Κοινότητες:* Κέας, Κορρησίας, Δρυοπίδας, Κύθνου, Σερίφου.

5. *Δήμος:* Μήλου.

*Κοινότητες:* Αδάμαντος, Κιμώλου, Απολλωνίας, Αρτεμώνος.

6. *Δήμος:* Πάρου.

*Κοινότητες:* Αγκαιριάς, Αρχιλόχου, Κώστου, Λευκών, Μάρπησας, Νάουσας, Αντιπάρου.

7. (\*)

8. *Κοινότητες:* Θήρας, Ακρωτηρίου, Βόθωνος, Βουρβούλου, Εμπορείου, Έξω Γωνιάς, Επισκοπής, Γωνιάς, Ημεροβιγλίου, Καρτεράδου, Μεγαλοχωρίου, Μεσσαριάς, Οίας, Πύργου Καλλίστης, Θηρασίας, Ανάφης, Σικίνου, Άνω Μεράς, Φολεγάνδρου, Ίου.

**Λέσβου:**

1. *Κοινότητες:* Ιππείου, Κάτω Τρίτους, Κεραμείων, Λάμπου Μύλων, Μύχου, Συκούντος.

2. *Κοινότητες:* Μεσαγρού, Παλαιόκηπου, Παπάδου, Περάματος, Πλακάδου, Σκοπέλου.

3. *Δήμοι:* Αγιάσου, Πλωμαρίου.

*Κοινότητες:* Ασωμάτου, Ακρασίου, Αμπελίκου, Μεγαλοχωρίου, Νεοχωρίου, Παλαιοχωρίου, Πλαγιάς, Σταυρού, Τρυγόνας.

4. *Δήμος:* Πολιχνίτου.

*Κοινότητες:* Βασιλικών, Βρισάς, Λισθορίου.

5. *Κοινότητες:* Αργενού, Λεπετύμνου, Πελόπης, Συκαμινέας, Υψηλομετώπου, Κάπης, Κλειούς, Μανταμάδου.

6. (\*)

7. *Δήμοι:* Λουτροπόλεως, Θέρμης, Μυτιλήνης.

*Κοινότητες:* Αγίας Μαρίας, Αλυφαντών, Αφάλωνος, Κώμης, Λουτρών, Μυστεγνών, Νέων Κυδωνιών, Μόριας, Παμφύλλων, Παναγιούδας, Πηγής, Πύργων, Θέρμης, Ταξιαρχών.

**Σάμου:**

1. (\*)

**Χίου:**

*Δήμοι:* Καρδαμύλων, Ψαρών, Οινουσσών.

1. *Κοινότητες:* Αγίου Γάλακτος, Αμάδων, Αυγωνύμων, Ανάβατου, Βικίου, Βολισσού, Διευχών, Καμπίων, Κεράμου, Κουρουνιάν, Λαγκαδά, Λεπτοποδών, Μελανίου, Νενητουριών, Παρπαριάς, Πираμά, Πισπίντα, Πιτυούς, Ποταμιάς, Σιδηρούντας, Συκιάδας, Σπρτ/ντα, Τρύπων, Φυτών, Χαλάνδρων.

2. (\*)

**Ηρακλείου:**

1. (\*)
2. Αγίου Θωμά, Αγίου Μύρωνα, Αηδονοχωρίου, Άνω Ασίτων, Αστυρακίου, Αυγενικής, Αχλάδας, Βενεράτου, Βούτων, Γαζίου, Γωνιών, Δαμάστας, Δαφνών, Καλεσσίων, Καμαρίου, Καμαριώτου, Κάτω Ασίτων, Κεραμουτσίου, Κερασιών, Κορφών, Κρουσώνος, Κυπαρισίου, Λουτρακίου, Μαράθου, Μονής Πενταμοδίου, Πετροκεφάλου, Πρινιάς, Προφήτη Ηλία, Πυργούς, Ροδιάς, Σάρχου, Σίδας, Σταυρακίων, Τυλισσού, Φόδελε.
3. Αβδού, Αμαριανού, Ασκών, Αφρατίου, Γαλίφας, Γερακίου, Γωνιών, Εμπάρου, Καλού Χωριού, Καραβάδω, Καρουζανών, Κασταμονίτσας, Κέρας, Κοξάρης, Κρασιού, Μαθίας, Μάρθας, Μηλιαράδω, Μοχού, Ξενιακού, Ξίδα, Ποταμιών, Σμαρίου, Χαράσου.
4. Αγίου Βασιλείου, Αμίρων, Άνω Βιάννου, Βάχου, Καλαμίου, Κάτω Βιάννου, Κάτω Σύμης, Κεφαλοβρυσιού, Πεύκου, Συκολόγου, Χόνδρου.
5. Αγίας Βαρβάρας, Άνω Μουλίων, Βοριζίων, Γέργερης, Γρηγοριάς, Ζάρου, Καμάρων, Μαγαρικαρίου, Μορονίου, Νυβρίτου, Πανασσού, Ρούφα, Σκουρβουλών.
6. *Δήμος: Μοιρών.*  
*Κοινότητες:* Αγίου Κυρίλλου, Αγίων Δέκα, Αληθινής, Αμπελούζου, Αντισκαρίου, Απεσωκαρίου, Βασιλικής, Βασιλικών Ανωγείων, Βωρών, Γαλιάς, Γκαγκάλων, Καστελλίου, Καμηλαρίου, Κλήματος, Κουσέ, Λαγολίου, Μητροπόλεως, Μιαμούς, Περίου, Πετροκεφαλίου, Πηγαϊδακίων, Πιτσιδίων, Πλατάνου, Πλώρας, Πομπίας, Σίβδα, Τυμπακίου, Φανερωμένης, Χουστουλιανών.
7. Άνω Ακρίων, Ασημίου, Αχεντριάς, Βαγιωνιάς, Γαρίπας, Δεματίου, Διονυσίου, Εθίας, Καλυδίων, Καστελλιανών, Λιγορτύνου, Λούρων, Μεσοχωρίου, Παρανύμφων, Προτοριών, Πύργου, Σωκαρά, Σταβίων, Στέρνων, Στόλων, Χάρακος.

**Λασηθίου:**

1. (\*)
2. Παχειάς Άμμου, Βασιλικής, Μουρνιών, Γδοχιών, Παπαγιαννάδων, Περβολακίων, Αρμένων, Χανδρών, Ζήρου (πλην Ξεροκάμπου), Αγίου Γεωργίου, Σκοπής, Βορίου, Καλού Χωριού, Ελούντας, Βρουχών, Λούμας, Σχοινιάς, Αγίου Αντωνίου, Ρίγας, Λάστρου, Σητείας, Καρυδίου, Απιδίων, Μητάτου, Ρούσας, Εκκλησίας, Αγίας Φωτιάς, Ταπών, Κριτσάς, Ζενίων.
3. Κάτω Πισκοπής, Ξεροκάμπου Ζήρου, Ξεροκάμπου Λιθινών, Αδραβαστίου, Αζοκεράμου, Χοχλακίων, Κελαρίων, Κατσιδονίου, Κριτσάς.

*Δήμοι:* Αγίου Νικολάου, Νεάπολης.

*Κοινότητες:* Λακωνίων (Μέσα, Έξω), Βρυσών, Έξω Ποτάμων, Βουλισμένης, Λατσιδάς, Μιλάτου, Βραχασίου, Λιμνών, Χουμεριάκου, Φουρνής, Καστελίου, Κρούστας, Νικηθιανού.

**Ρεθύμνης:**

1. Ρεθύμνου, Ρουσοσπιτίου, Χρωμοναστηρίου, Μαρούλα, Χαρκίων, Πρασσέων, Χαμαλευρίου, Παγκαλοχωρίου, Αμνάτου, Κυριανών, Μέσης, Αδέλων, Σπηλίου, Μυξορρούμας, Λαμπίνης, Κισσού, Ακουμιάς, Κεραμών, Κεντροχωρίου, Αρδάκτου, Δρυμίσκου, Μουρνών, Αγγελιανών, Αγίας, Άλφας, Ελευθέρας, Επισκοπής Μυλοποτάμου, Έρφων, Θεοδώρας, Καλανδάρων, Κρουονερίου, Μαργαριτών, Μελισουργακίου, Όρθων, Αρχαίας Ελευθέρας, Πρίνου, Πηγής, Περάματος.
2. Ροδακίου, Σελλίων, Μυρθίου, Μαρίου, Λευκωγείων, Ασωμάτου, Κοξαρέ, Αγκουσελιανών, Αγίου Βασιλείου, Αγίου Ιωάννη, Αγίου Βασιλείου.
3. Αγίας Γαλήνης, Μελαμπέ, Σαχτουρίων, Ορνέ, Κρύας Βρύσης, Πλατάνου, Λοχριάς, Αγίας Παρασκευής, Ακοδούλου, Μιθαιρής, Αγίου Ιωάννη Αμαρίου, Κουρουτών, Άνω Μέρους, Βυζαρίου, Φούρφουρα, Βρυσών, Πετροχωρίου, Γερακαρίου, Λαμπιωτών, Πλατανίων, Μοναστηρακίου, Ελενών, Μέρωνα, Βιστάγης, Αμαρίου, Αποστόλων, Θρόνου, Καλογέρου.
4. (\*)
5. Σισών, Σκεπαστής, Πανόρμου, Απλαδιανών, Χώνου, Αλλοειδούς, Μελιδονίου, Αχλαδών, Δοξάρου, Ρούμελης, Καρινών, Λίμονα, Σκουλουφιάς.

**Χανίων:**

1. Σελλίων, Κόκκινου Χωριού, Ξηροστερνίου, Κεφαλά, Βάμου, Γαβαλοχωρίου, Καλαμιτσίου, Αλεξάνδρου, Καλαμιτσίου Αμυγδάλου, Βρυσών Αποκορώνου, Μάζας, Νίππου, Βαφέ, Τζιτζιφιών.
2. Αρώνης, Κουνουπιδιανών, Μουζουρά, Στερνών, Χορδακίου.
3. Αλικάμπου, Εμπροσνέρου, Μελιδονίου, Καρών Αποκορώνου, Ράμνης.



4. Καλυθών, Νέου Χωριού, Αρμένων, Στύλου, Μαχαίρων, Παΐδοχωρίου, Καϊνάς, Πεμονίων, Φρε, Πλάκας, Καλαμίου.
5. Μαλάξας, Κοντοπούλας, Πλατυδόλων, Δράκωνα Κυδωνίας, Κάμπων, Παπαδιανών, Θέρισου.
6. Μεσκλά, Λάκκων, Κάρανου, Ορθουνίου, Σκηνών, Αλικιανού, Πρασών, Σεμπρώνα, Ψαθόγιαννου, Ντερέ, Μανωλιόπουλου.
7. Ασή Γωνιάς, Γεωργιούπολης, Καστέλλου, Κουρνά, Φυλακής.
8. Ανώπολης, Αγίου Ιωάννη, Αγίας Ρουμέλης, Ασφένδου, Ίμβρου, Σκαλωτής, Πατσιανού, Χώρας Σφακίων.
9. Κάμπου, Αμυγδαλοκεφαλίου, Βάλτου, Έλους, Βάθης, Κεφαλίου, Συρκαριού, Περιβολίων Κισσάμου, Γαύδου.
10. Λουσακίων, Πολυρήνειας, Πλατάνου, Γραμβούσας.
11. (\*)
12. Φαλελιανών, Ρόκκας, Χαιρεθιθιανών, Καλουδιανών, Ποταμιδά, Δήμου Κισσάμου, Καλεργιανών, Περβολακίων, Σφακοπηγαδίου, Βουλγάρω, Δραπανιά, Τομολίων, Κουκουνάρας, Καλαθενέ.
13. Περιβολίων Κυδωνίας, Νεροκούρου, Μουρνιών, Δαράτσου, Γαλατά, Βαμβακόπουλου, Αγιάς, Βαρύπετρου, Κουφού, Βατόλακκου, Φουρνών, Ζουνακίου, Κυπαρίσσου, Νεριανών.
14. Κακόπετρου, Σασάλου, Στροβλών, Επανοχωρίου, Τεμενίων, Παλαιών Ρουμάτων, Κάντανου, Πλεμενιανών.
15. Ταυρωνίτη, Χρυσαιγής, Βουβών, Δράκωνα Κισσάμου, Σπηλιάς, Επισκοπής, Γλώσσας, Ανωσκελής.
16. Ξαμουδοχωρίου, Βουκουλιών, Μεγάλου Χωριού Κυδωνίων, Βλαχερνιώτισσας, Συριλίου.
17. Παλαιοχώρας, Βουτά, Σκλαβοπούλας, Σαρακίνας, Βοθιανών, Κακοδικίου, Κάμπανου, Σκάφης, Ροδοθανίου, Σουγιάς.

---

(\*) Λοιποί δήμοι και κοινότητες.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2305/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

recante apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 50 000 t di sorgo detenuto dall'organismo di intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo dal 1987 al 1990<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1799/87, l'organismo di intervento spagnolo ha proceduto all'acquisto di 300 000 t di sorgo sul mercato mondiale; che è opportuno disporre la vendita sul mercato spagnolo di parte del suddetto quantitativo e definire le condizioni della vendita stessa;

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87<sup>(3)</sup>, consentono di garantire il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1799/87 e costituiscono una normativa-quadro idonea per lo svolgimento della gara;considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1799/87, i cereali di cui trattasi devono essere utilizzati o trasformati in Spagna; che per garantire l'osservanza di questa destinazione occorre prevedere l'obbligo, per l'aggiudicatario, di costituire una cauzione il cui svincolo è subordinato alla presentazione delle prove previste da alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3105/87 della Commissione, del 16 ottobre 1987, recante modalità d'applicazione del regime particolare per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo dal 1987 al 1990<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 198/88<sup>(5)</sup>; che inoltre, per il controllo della destinazione, è opportuno rendere applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2293/88<sup>(7)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo di intervento spagnolo procede alla vendita mediante gara sul mercato spagnolo di 50 000 t di sorgo acquistate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1799/87.

La vendita di cui al primo comma si effettua alle condizioni previste dal presente regolamento nonché nei titoli I e III del regolamento (CEE) n. 1836/82.

*Articolo 2*

1. I concorrenti si impegnano a trasformare o a utilizzare in Spagna i prodotti per i quali siano dichiarati aggiudicatari entro e non oltre il 31 dicembre 1988, salvo forza maggiore.

2. L'aggiudicatario costituisce una cauzione di 20 ECU per tonnellata, presso l'organismo di intervento spagnolo, allo scopo di assicurare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1. La cauzione deve essere costituita entro i due giorni lavorativi che seguono il giorno di ricevimento della dichiarazione di aggiudicazione.

*Articolo 3*1. Gli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 si considerano esigenze principali a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione<sup>(8)</sup>. Essi si considerano ottemperati se e in quanto l'aggiudicatario adduca le prove di cui all'articolo 6, primo e secondo comma del regolamento (CEE) n. 3105/87.

2. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 569/88 si applicano nell'ambito del presente regolamento.

*Articolo 4*

1. Il termine per la presentazione delle offerte relative alla prima gara parziale scade il 4 agosto 1988.

<sup>(1)</sup> GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 15.<sup>(5)</sup> GU n. L 20 del 26. 1. 1988, pag. 8.<sup>(6)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.<sup>(7)</sup> Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(8)</sup> GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

2. Il termine per la presentazione delle offerte relative all'ultima gara parziale scade il 29 settembre 1988.

3. Le offerte devono essere presentate all'organismo di intervento spagnolo al seguente indirizzo:

Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)  
Beneficencia, 8  
E — 28004 Madrid  
(Telex: 23427 SENPA E, tel. 232 34 88).

*Articolo 5*

Entro il martedì della settimana che segue la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo di

intervento spagnolo comunica alla Commissione l'entità e i prezzi medi delle partite vendute.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2306/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81 e dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86 nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2250/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5 e l'articolo 19, paragrafo 7,considerando che, a seguito dell'introduzione della nomenclatura combinata, a decorrere dal 1° gennaio 1988 taluni regolamenti d'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero hanno dovuto essere adeguati in conformità; che tali adeguamenti hanno interessato più specificamente l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81 e l'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio<sup>(3)</sup> modificato dal regolamento (CEE) n. 1714/88<sup>(4)</sup>;

considerando che la realizzazione della concordanza tra detti allegati e la nomenclatura combinata ha determinato

alcune anomalie, quale, ad esempio, la menzione di prodotti che non sono fabbricati a partire dallo zucchero ovvero che sono derivati da forme primarie già incluse negli allegati; che, per esigenze di chiarezza e di corretta gestione del settore, è opportuno eliminare tali anomalie dagli allegati in parola;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Il testo dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, nella versione adattata dal regolamento (CEE) n. 3393/87 della Commissione<sup>(5)</sup>, è sostituito dal testo seguente:

## « ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chephir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
0710	Ortaggi o legumi, non cotti, o cotti in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	— Granturco dolce
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90	— altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
0711 90 30	— — — Granturco dolce
ex 1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 31 00	— Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
1302 32	
1302 39 00	
ex 1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose:
1520 90 00	— altre, compresa la glicerina sintetica
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro
1702 90 10	Maltosio chimicamente puro
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquierizia della sottovoce 1704 90 10

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988.<sup>(3)</sup> GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.<sup>(5)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 24.

Codice NC	Designazione delle merci
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
ex 1901	Estratti di malto ; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove ; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 10 % in peso, non nominate né comprese altrove :
1901 10 00	— — Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate, per la vendita al minuto
1901 20 00	— Miscela e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1901 90	— altri :
1901 90 90	— — altri
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni ; cuscus anche preparato :
ex 1902 20	— Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) :
1902 20 91	— — — cotte
1902 20 99	— — — altre
1902 30	— altre paste alimentari
ex 1902 40	— Cuscus :
1902 40 90	— — altro
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio "corn flakes") ; cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati :
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao ; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili :
1905 20	— Pane con spezie (panpepato)
1905 30	— Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini
1905 40 00	— Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati
1905 90	— altri :
1905 90 40	— — — Cialde e cialdine aventi un tenore di umidità superiore al 10 %
1905 90 50	— — — Biscotti, prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati
1905 90 60	— — — — con aggiunta di dolcificanti
1905 90 90	— — — — altri
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico :
ex 2001 90	— altri :
2001 90 30	— — Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )
2001 90 40	— — Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, un peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %
2004	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati :
2004 10	— Patate :
2004 10 91	— — — sotto forma di farina, semolino o fiocchi
ex 2004 90	— altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi :
2004 90 10	— — Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati :

Codice NC	Designazione delle merci
2005 20	— Patate :
2005 20 10	— — sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00	— Granturco dolce ( <i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i> )
2008	Frutta ed altri parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunte, di zucchero o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove :
	— Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro :
ex 2008 11	— — Arachidi :
2008 11 10	— — — Burro di arachidi
	— altre, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19 :
ex 2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate o preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate ; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati
ex 2102	Lieviti (vivi o morti) ; altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002) ; lieviti in polvere, preparati :
2102 10	— Lieviti vivi :
	— — Lieviti di panificazione :
2102 10 31	— — — secchi
2102 10 39	— — — altri
2102 20	— Lieviti morti ; altri microrganismi monocellulari morti :
	— — Lieviti morti :
2102 20 11	— — — in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno
2102 20 19	— — — altri
ex 2103	Preparazioni per salse e salse preparate ; condimenti composti ; farina di senapa e senapa preparata :
2103 10 00	— Salsa di soia
2103 20 00	— Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro
2103 90	— altri :
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove esclusi gli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati delle sottovoci da 2106 90 30 a 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
ex 2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol ; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione ; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande :
2208 20	— Acquaviti di vino o di vinacce
2208 50 91	} — Acquavite di ginepro ( <i>genievre</i> )
e	
2208 50 99	
2208 90 51	
a	} — altre bevande contenenti alcole di distillazione
2208 90 79	
ex 2520	Pietra di gesso ; anidrite ; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti :
2520 20	— Gessi
ex 2839	Silicati ; silicati dei metalli alcalini del commercio :
2839 90	— altri
Capitolo 29	PRODOTTI CHIMICI ORGANICI
Capitolo 30	PRODOTTI FARMACEUTICI

Codice NC	Designazione delle merci
3307	<p>Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:</p> <p>— Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:</p>
3307 49 00	— — altre
3307 90 00	— altre
3401	<p>Saponi, prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, splamati o ricoperti di sapone o di detergenti:</p> <p>Saponi: prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:</p>
3401 19 00	— — altri
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401
3403	<p>Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimgaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:</p> <p>— contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:</p>
3403 19	— — altre:
3403 19 10	— — — contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base
3405	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404
3407 00 00	Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette « cere per l'odontotatria » presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso
Capitolo 35 (escluse le posizioni 3501 e 3505)	SOSTANZE ALBUMINOIDE: PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI
Capitolo 38 (esclusa la posizione 3809)	PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE
da 3901 a 3914	MATERIE PLASTICHE

## Articolo 2

Il testo dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86, nella versione adattata dal regolamento (CEE) n. 1714/88 della Commissione, è sostituito dal testo seguente :

## « ALLEGATO

## ELENCO DEI PRODOTTI CHIMICI

Codice NC	Designazione delle merci
1302 31 00 1302 32 1302 39 00	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
ex 1520 1520 90 00	Glicerina, anche pura, acque e liscivie gliceirose : – altre, compresa la glicerina sintetica
1702 90 10	– – Maltosio chimicamente puro
ex 2520 2520 20	Pietra da gesso ; anidrite ; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti : – Gessi
ex 2839 2839 90	Silicati ; silicati dei metalli alcalini del commercio : – altri
Capitolo 29 (esclusi i codici NC 2905 43 00 e 2905 44)	PRODOTTI CHIMICI ORGANICI
Capitolo 30	PRODOTTI FARMACEUTICI
ex 3307  3307 49 00 3307 90 00	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove ; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti :  – preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose :  – – altre  – altre
ex 3401  3401 19 00	Saponi, prodotti e preparazioni organiche tensioattive da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone ; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergente :  – Saponi ; prodotti e preparazioni organiche tensioattive, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo ; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti :  – – altri
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi) ; preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401



Codice NC	Designazione delle merci
ex 3403	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi:
ex 3403 19	— contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi:
3403 19 10	— — altri:
	— — — contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base
3405	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404
3407 00 00	Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette « cere per l'odontoiatria » presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso
Capitolo 35 (esclusi i codici NC 3501, 3505 10 10, 3505 10 90 e 3505 20)	SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI
Capitolo 38 (esclusi i codici NC 3809 10, ex 3809 91 00 ex 3809 92 00 ex 3809 99 00 e 3823 60)	PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE
da 3901 a 3914	MATERIE PLASTICHE ».

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2307/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/87 per quanto concerne la ripartizione del quantitativo di conserve di funghi coltivati da importare in esenzione dall'importo supplementare durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di conserve di funghi coltivati<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81, il quantitativo da importare in esenzione dall'importo supplementare dev'essere ripartito tra i paesi fornitori tenendo conto delle correnti di scambio tradizionali ed i nuovi fornitori;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3922/87 della Commissione<sup>(4)</sup> ha ripartito il quantitativo in questione per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1988; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3433/81 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1887/86<sup>(6)</sup>, ha previsto la possibilità di rivedere i quantitativi in base ai titoli rilasciati durante il primo semestre dell'anno in questione; che il bilancio dei titoli rilasciati al 30 giugno 1988 è tale da giustificare una nuova ripartizione di tali quantitativi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3922/87 è sostituito dal seguente articolo:

*« Articolo 1*

Il quantitativo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 è ripartito per il periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1988, come segue:

*(in peso netto/t)*

Paese d'origine Paese importatore	Paese d'origine				
	Cina	Corea del Sud	Taiwan	Hong Kong	Altri
Belgio	} 268	—	48	—	—
Lussemburgo		—	—	—	—
Danimarca	600	20	—	255	—
RF di Germania	29 681	360	2 139	178	483
Grecia	15	5	137	—	20
Francia	10	—	18	—	2
Irlanda	—	—	—	—	—
Italia	—	—	25	—	20
Paesi Bassi	86	—	68	—	10
Regno Unito	127	—	161	—	—
Spagna	3	—	10	—	—
Portogallo	—	—	—	1	—

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988.<sup>(3)</sup> GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 20.<sup>(5)</sup> GU n. L 346 del 2. 12. 1981, pag. 5.<sup>(6)</sup> GU n. L 163 del 19. 6. 1986, pag. 17.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2308/88 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 1988****che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana del 27 giugno al 3 luglio 1988**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 467/87<sup>(2)</sup>;visto il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86, gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indi-

cati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana del 27 giugno al 3 luglio 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 modificato, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana del 27 giugno al 3 luglio 1988 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 27 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.<sup>(2)</sup> GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.

## ALLEGATO

Importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 27 giugno al 3 luglio 1988

(in ECU per 100 kg peso netto)

Codice NC	Importo
0201 10 10	26,26474
0201 10 90	26,26474
0201 20 11	26,26474
0201 20 19	26,26474
0201 20 31	21,01179
0201 20 39	21,01179
0201 20 51	31,51769
0201 20 59	31,51769
0201 20 90	21,01179
0201 30	35,98269
0202 10 00	26,26474
0202 20 10	26,26474
0202 20 30	21,01179
0202 20 50	31,51769
0202 20 90	21,01179
0202 30 10	35,98269
0202 30 50	35,98269
0202 30 90	35,98269
0206 10 95	35,98269
0206 29 91	35,98269
0210 20 10	21,01179
0210 20 90	29,94180
0210 90 41	29,94180
1602 50 10 <sup>(1)</sup>	29,94180
1602 50 10 <sup>(2)</sup>	21,01179

<sup>(1)</sup> Contenente in peso l'80 % o più di carni bovine.

<sup>(2)</sup> Altri.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2309/88 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 1988****che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 272,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione, durante la prima tappa la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica, all'importazione dei prodotti in provenienza dal Portogallo, il regime in vigore prima dell'adesione, tenendo conto del ravvicinamento dei prezzi effettuato nel corso della stessa prima tappa; che è conseguentemente opportuno fissare i prelievi in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 588/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 1802/88<sup>(4)</sup> ha stabilito le modalità di applicazione e ha fissato i prelievi specifici applicabili, per quanto riguarda il Portogallo, agli scambi di carni bovine;

considerando che, a seguito dell'applicazione del complesso delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 588/86, occorre fissare i prelievi specifici all'importazione delle carni bovine in causa come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi specifici applicabili all'importazione in provenienza dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988.

<sup>(3)</sup> GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 45.

<sup>(4)</sup> GU n. L 160 del 28. 6. 1988, pag. 30.

## ALLEGATO

Prelievi specifici applicabili all'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine  
provenienti dal Portogallo

*(ECU/100 kg)*

Codice NC	Importo dei prelievi specifici
0102 90 10	43,07
0102 90 31	43,07
0102 90 33	43,07
0102 90 35	43,07
0102 90 37	43,07
0201 10 10	81,27
0201 10 90	81,27
0201 20 11	81,27
0201 20 19	81,27
0201 20 31	65,02
0201 20 39	65,02
0201 20 51	97,52
0201 20 59	97,52
0201 20 90	121,91
0201 30	139,78
0202 10 00	73,14
0202 20 10	73,14
0202 20 30	58,51
0202 20 50	91,02
0202 20 90	109,71
0202 30 10	91,02
0202 30 50	91,02
0202 30 90	125,97
0206 10 95	139,78
0206 29 91	125,97
0210 20 10	121,91
0210 20 90	139,78
0210 90 41	139,78
0210 90 90	139,78
1602 50 10	139,78
1602 90 61	139,78

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2310/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3997/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2358/71 dispone che se il prezzo d'offerta franco frontiera di un tipo di granturco ibrido e di sorgo ibrido proveniente da un paese terzo e destinato alla semina, maggiorato dei dazi doganali, è inferiore al prezzo di riferimento corrispondente, venga riscossa sulle importazioni di questo ibrido in provenienza da questo paese una tassa di compensazione nel rispetto, per quanto riguarda il granturco ibrido, degli obblighi risultanti dal consolidamento nell'ambito del GATT; che la tassa di compensazione è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo franco frontiera maggiorato dei dazi doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2203/88 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato il prezzo di riferimento del granturco ibrido e di sorgo ibrido destinato alla semina per la campagna di commercializzazione 1988/1989;

considerando che i prezzi d'offerta franco frontiera sono stabiliti per ciascuna provenienza sulla base di tutti i dati disponibili; che questi dati sono indicati all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1665/72 della Commissione<sup>(4)</sup>; che, a norma dell'articolo 3 del regolamento citato, i prezzi d'offerta franco frontiera sono fissati per ciascuna provenienza sulla base delle più favorevoli possibilità d'acquisto dei prodotti in causa calcolati in conformità delle disposizioni degli articoli 1 e 2; che, per

stabilire questi prezzi, non si deve tener conto delle informazioni relative ad offerte che non hanno alcuna incidenza economica sul mercato, a causa segnatamente del modesto quantitativo cui si riferiscono;

considerando che, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1665/72, si devono ritoccare i dati di prezzi che si riferiscono ad una fase diversa da quella franco frontiera della Comunità; che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la tassa di compensazione è modificata quando si constata una variazione notevole del prezzo d'offerta franco frontiera;

considerando che l'applicazione dell'insieme delle predette disposizioni ai dati di cui la Commissione attualmente dispone conduce a fissare la tassa di compensazione per taluni tipi di ibridi agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento;

considerando che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1854/87 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1440/88<sup>(6)</sup>, che aveva fissato le tasse di compensazione per il periodo precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le tasse di compensazione applicabili nel settore delle sementi sono fissate negli allegati.

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 1854/87 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>1)</sup> GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

<sup>2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 36.

<sup>3)</sup> GU n. L 195 del 23. 7. 1988, pag. 55.

<sup>4)</sup> GU n. L 175 del 2. 8. 1972, pag. 49.

<sup>5)</sup> GU n. L 174 dell'1. 7. 1988, pag. 46.

<sup>6)</sup> GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 71.



## ALLEGATO I

## Tassa di compensazione applicabile al granturco ibrido destinato alla semina

*(ECU/100 kg)*

Codice NC	Importo della tassa di compensazione <sup>(1)</sup>	Paese d'origine delle importazioni <sup>(2)</sup>
1005 10 11	13,8	404
	14,7	038
	15,4	064
	15,4	400
	53,1	048
1005 10 13	53,1	1
	5,6	048
	7,3	400
	16,7	062
	20,5	064
	21,0	068
	41,0	066
1005 10 15	41,0	2
	14,8	038
	74,3	048
	81,4	400
	89	066
	103,1	404
	103,1	3

## ALLEGATO II

## Tassa di compensazione applicabile al sorgo ibrido destinato alla semina

*(ECU/100 kg)*

Codice NC	Importo della tassa di compensazione	Paese d'origine delle importazioni <sup>(2)</sup>
1007 00 10	44	400
	44	4

<sup>(1)</sup> Questa tassa di compensazione non può superare il 4 % del valore in dogana. Per quel che riguarda la Spagna e il Portogallo, questa tassa non può superare il tasso risultante dall'allineamento alla TDC, in conformità al calendario stabilito nell'atto di adesione.

<sup>(2)</sup> Le origini sono identificate come segue:

- 1: Altri paesi esclusi la Romania e il Cile;
- 2: Altri paesi esclusi il Canada, il Cile, il Giappone, l'Austria e l'Argentina;
- 3: Altri paesi esclusi la Bulgaria e l'Ungheria;
- 4: Altri paesi;
- 038: Austria;
- 048: Jugoslavia;
- 062: Cecoslovacchia;
- 064: Ungheria;
- 066: Romania;
- 068: Bulgaria;
- 400: Stati Uniti;
- 404: Canada.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2311/88 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1988

che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoci 0202 10 00 e 0202 20 10, dello stesso regolamento viene determinato tenendo conto della differenza tra:

- da un lato, il prezzo d'orientamento moltiplicato per un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate in causa della stessa presentazione e il prezzo medio dei bovini adulti, e
- dall'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche per le operazioni d'importazione;

considerando che il coefficiente di cui sopra, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,69 e che l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento è stato fissato a 6,65 ECU con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87<sup>(4)</sup>;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 4 luglio 1988 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 2249/88 del Consiglio<sup>(5)</sup>;

considerando che per le carni congelate il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale stabilito sulla base delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo precedente la determinazione del prelievo di base, tenendo conto fra l'altro:

- dell'evoluzione prevedibile del mercato delle carni congelate,
- dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi per le carni fresche o refrigerate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate, e
- dell'esperienza acquisita;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoci 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50 e 0202 30 90, del regolamento (CEE) n. 805/68 è uguale a quello determinato per il prodotto delle sottovoci 0202 10 00 e

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988.

<sup>(3)</sup> GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988.

0202 20 10, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera non viene tenuto conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, finché il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni congelate differisce di meno di 1 UC per 100 kg da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali; che, il prezzo dei bovini adulti, rilevato sul mercato rappresentativo o sui mercati rappresentativi del Regno Unito, è rettificato in funzione dell'importo del premio concesso ai produttori in applicazione del regolamento (CEE) n. 1347/86<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87<sup>(2)</sup>; che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/88<sup>(4)</sup>;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresen-

tativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87<sup>(6)</sup>, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che le diverse presentazioni di carni congelate sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

<sup>(1)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

<sup>(2)</sup> GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 22.

<sup>(5)</sup> GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(2)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate <sup>(1)</sup>

*(ECU/100 kg)*

Codice NC	Importo
	— Peso netto —
0202 10 00	243,771
0202 20 10	243,771
0202 20 30	195,016
0202 20 50	304,714
0202 20 90	365,656
0202 30 10	304,714
0202 30 50	304,714
0202 30 90	419,285
0206 29 91	419,285

<sup>(1)</sup> In conformità del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2312/88 DELLA COMMISSIONE**

**del 26 luglio 1988**

**che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), sottovoci 0201 10 10, 0201 10 90, 0201 20 11 e 0201 20 19, dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;

- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87<sup>(4)</sup>;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 4 luglio 1988 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 2249/88 del Consiglio<sup>(5)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988.

<sup>(3)</sup> GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988.

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione, del 18 marzo 1977<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 925/77<sup>(2)</sup>, ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tali paesi terzi; che i coefficienti di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1,21 ECU per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da

stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che il prezzo dei bovini adulti constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti di ponderazione, dei prezzi che si sono formati durante un periodo di sette giorni nello stesso Stato membro, ad un'identica fase del commercio all'ingrosso, per le qualità di bovini adulti o di carni di tali animali; che, il prezzo dei bovini adulti, rilevato sul mercato rappresentativo o sui mercati rappresentativi del Regno Unito, è rettificato in funzione dell'importo del premio concesso ai produttori in applicazione del regolamento (CEE) n. 1347/86<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87<sup>(4)</sup>; che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/88<sup>(6)</sup>;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

<sup>(1)</sup> GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU n. L 109 del 30. 4. 1977, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.

<sup>(4)</sup> GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 22.

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi connessi con gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che occorre inoltre tener conto del regolamento (CEE) n. 314/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia<sup>(1)</sup>, e della decisione 87/605/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia<sup>(2)</sup>, che prevede una riduzione del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari della Jugoslavia e da essa provenienti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87<sup>(4)</sup>, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che le diverse presentazioni di carni bovine sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura

prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato su loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(6)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1988.

<sup>(1)</sup> GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 72.

<sup>(3)</sup> GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate <sup>(1)</sup>

(ECU/100 kg)

Codice NC	Iugoslavia <sup>(2)</sup>	Austria/Svezia/ Svizzera	Altri paesi terzi
— Peso vivo —			
0102 90 10	—	28,611	131,237
0102 90 31	57,560	28,611	131,237
0102 90 33	—	28,611	131,237
0102 90 35	57,560	28,611	131,237
0102 90 37	57,560	28,611	131,237
— Peso netto —			
0201 10 10	—	54,360	249,350
0201 10 90	109,364	54,360	249,350
0201 20 11	109,364	54,360	249,350
0201 20 19	109,364	54,360	249,350
0201 20 31	—	43,488	199,479
0201 20 39	87,491	43,488	199,479
0201 20 51	131,237	65,232	299,220
0201 20 59	131,237	65,232	299,220
0201 20 90	—	81,540	374,025
0201 30	—	93,270	427,832
0206 10 95	—	93,270	427,832
0210 20 10	—	81,540	374,025
0210 20 90	—	93,270	427,832
0210 90 41	—	93,270	427,832
0210 90 90	—	93,270	427,832
1602 50 10	—	93,270	427,832
1602 90 61	—	93,270	427,832

<sup>(1)</sup> In conformità del regolamento (CEE) n. 486/58, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(2)</sup> Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1368/88 (GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 26).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2313/88 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 1988****recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1965/88 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1965/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2166/88<sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 29,33 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1965/88 è sostituito dall'importo di 31,24 ECU.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 173 del 5. 7. 1988, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU n. L 190 del 21. 7. 1988, pag. 27.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2314/88 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1988

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo <sup>(3)</sup>,considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2022/88 della Commissione <sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzio-

zione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2022/88 è modificato conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 177 dell'8. 7. 1988, pag. 42.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1988, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12	6° term. 1
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 90 000	01	0	0	0	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1002 00 00 000	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1003 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1004 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 90 000	01	0	- 1,50	- 3,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 110	01	0	0	0	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
1101 00 00 120	01	0	0	0	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
1101 00 00 130	01	0	0	0	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
1101 00 00 150	01	0	0	0	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
1101 00 00 170	01	0	0	0	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
1101 00 00 180	01	0	0	0	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 100	01	0	0	0	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
1102 10 00 200	01	0	0	0	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
1102 10 00 300	01	0	0	0	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
1102 10 00 500	01	0	0	0	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 100	01	0	0	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 200	01	0	0	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 500	01	0	0	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 900	01	0	0	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 90 100	01	0	0	0	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
1103 11 90 900	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2315/88 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 1988****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1966/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2282/88<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1966/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.  
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20.  
(3) GU n. L 173 del 5. 7. 1988, pag. 14.  
(4) GU n. L 200 del 26. 7. 1988, pag. 21.

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	28,14 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	28,14 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	28,14 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	28,14 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	39,80
1701 99 10	39,80
1701 99 90	39,80 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2316/88 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 1988****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1886/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2283/88<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1886/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1886/88 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20.<sup>(3)</sup> GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 51.<sup>(4)</sup> GU n. L 200 del 26. 7. 1988, pag. 23.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1988, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,3980	—
1702 20 90	0,3980	—
1702 30 10	—	49,47
1702 40 10	—	49,47
1702 60 10	—	49,47
1702 60 90	0,3980	—
1702 90 30	—	49,47
1702 90 60	0,3980	—
1702 90 71	0,3980	—
1702 90 90	0,3980	—
2106 90 30	—	49,47
2106 90 59	0,3980	—

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2317/88 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 1988****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2164/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2284/88<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2164/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2164/88 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 190 del 21. 7. 1988, pag. 18.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 200 del 26. 7. 1988, pag. 25.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	29,05 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 910	24,83 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 12 90 100	29,05 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 910	24,83 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 91 00 000		0,3158
1701 99 10 100	31,58	
1701 99 10 900	28,91	
1701 99 90 100		0,3158 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

<sup>(3)</sup> Questo importo si applica agli zuccheri bianchi e agli zuccheri greggi con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2318/88 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1988

che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1988/1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1188/81 prevede che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali che sono messi sotto controllo e ai quali è applicato un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi commercializzati della bevanda alcolica in questione; che, a seguito delle informazioni fornite dal Regno Unito e relative al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, occorre fissare i coefficienti per il periodo dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1188/81 prevede che il

coefficiente possa essere adeguato se l'evoluzione prevedibile delle esportazioni di bevande alcoliche di uno degli Stati membri interessati rivela la tendenza ad una modificazione sensibile; che tale valutazione può essere fatta prendendo in considerazione un periodo di riferimento sufficientemente lungo per eliminare brevi fluttuazioni non significative; che un periodo di sei anni precedente l'anno in questione soddisfa a tale condizione; che, inoltre, una differenza annua di meno di 1 % tra le rispettive evoluzioni delle esportazioni e dei quantitativi commercializzati totali non può rivelare una tendenza ad una modificazione sensibile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989, i coefficienti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81, applicabili ai cereali impiegati nel Regno Unito per la fabbricazione di Scotch-whisky, sono quelli che figurano in allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988.<sup>(3)</sup> GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.

*ALLEGATO***Coefficienti applicabili al Regno Unito**

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo trasformato in malto impiegato per la fabbricazione di malt whisky	ai cereali impiegati per la fabbricazione di grain whisky
1. 7. 1988 — 3. 6. 1989	0,311	0,374

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2319/88 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 1988****che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1988/1989**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1188/81 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e ai quali è applicato un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi commercializzati della bevanda alcolica in questione; che, in seguito alle informazioni fornite dall'Irlanda in merito al periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1987, occorre fissare i coefficienti per il periodo compreso tra il 1° luglio 1988 e il 30 giugno 1989;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1188/81 dispone che il coefficiente può essere adeguato, se l'evoluzione prevedibile delle esportazioni di bevande alcoliche di uno degli

Stati membri interessati tende a mutare in misura notevole; che la natura di tale tendenza può essere valutata prendendo in considerazione un periodo di riferimento sufficientemente lungo per escludere brevi fluttuazioni non significative; che un periodo di sei anni precedente l'anno in questione risponderebbe a tale condizione; che, inoltre, una differenza annua inferiore all'1% tra le evoluzioni rispettive delle esportazioni e dei quantitativi commercializzati totali non basta a rivelare una eventuale tendenza ad un notevole mutamento;

considerando che è d'uopo adeguare corrispondentemente i coefficienti, per tener conto di una tendenza all'aumento delle esportazioni irlandesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989, i coefficienti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81, applicabili ai cereali impiegati in Irlanda per la fabbricazione di « Irish whiskeys » sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988.<sup>(3)</sup> GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.

## ALLEGATO

## Coefficients applicabili in Irlanda

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo (*) impiegato nella fabbricazione di « Irish whiskey » Categoria B (*)	ai cereali impiegati nella fabbricazione di « Irish whiskey » Categoria A
1 luglio 1988 — 30 giugno 1989	0,383	0,401

(\*) Compreso l'orzo trasformato in malto.